

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

413^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CASTIGLIONE (PSI)	Pag. 17, 18, 47
DISEGNI DI LEGGE		NESPOLO (PCI)	17, 19, 20
Seguito della discussione:		SAPORITO (DC)	23
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi- nanziaria 1986)» (1504-B) (Approvato dal Se- nato e modificato dalla Camera dei deputati):		* PISTOLESE (MSI-DN)	24, 51
PRESIDENTE	3 e passim	RIVA Massimo (Sin. Ind.)	25, 28
* RASTRELLI (MSI-DN)	8 e passim	LOTTI Maurizio (PCI)	26
GORIA, ministro del tesoro	9 e passim	PERNA (PCI)	28
ANGELIN (PCI)	9, 13	* POLLIDORO (PCI)	32
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore	9	ANTONIAZZI (PCI)	45 e passim
DEGAN, ministro della sanità	10	TARABINI, sottosegretario di Stato per il te- soro	46, 53, 58
POLLASTRELLI (PCI)	10 e passim	BOMBARDIERI (DC)	46
VALENZA (PCI)	11	VECCHI (PCI)	50, 57
BONAZZI (PCI)	12	* CROCETTA (PCI)	62
		NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro ...	64
		Votazioni a scrutinio segreto	48, 54, 60

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Beorchia, Brugger, D'Amelio, Di Lembo, Ferrara Nicola, Filetti, Muratore, Pasquino, Pinto Biagio, Prandini, Spadolini, Spano Ottavio, Taviani, Toros, Vassalli, Venanzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, a Oslo, per attività della Commissione affari generali dell'UEO.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1504-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1504-B.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6.

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.

2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa

per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:

anno 1986: miliardi 350;

anno 1987: miliardi 350;

anno 1988: miliardi 350,

le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.

3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, è iscritto un fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonchè a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi.

7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.

8. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con e-

clusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

9. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.

10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:

a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito

dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;

c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonché negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;

f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonché, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;

g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981,

n. 219, nonché le assunzioni presso i comuni disastri e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;

h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonché le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonché le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.

12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.

13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;

2) del personale non di ruolo comunque in servizio;

3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

4) delle procedure di assunzione in corso;

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;

6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.

14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.

16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.

17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informativi del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito

il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immisioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure *in itinere* di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa,

determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.

23. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito dal seguente:

«Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti».

24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La regione Lazio, in deroga alle norme vigenti, può autorizzare la USL VT-2 ad assumere, attraverso regolare concorso, il personale necessario ai presidi e ai servizi ambulatoriali e ospedalieri, presenti o in allestimento nel suo territorio, per fronteggiare le eccezionali esigenze nuove di prevenzione e sicurezza del lavoro, determinate dall'insediamento della centrale nucleare di Montalto di Castro ».

6.2 POLLASTRELLI, RANALLI, URBANI, CALICE, MAFFIOLETTI, CROCETTA, VITALE, ALICI

Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le assunzioni richieste per la copertura di nuovi posti in organico eventualmente attivati, sulla base di un programma presentato dal Ministro della pubblica istruzione al Parlamento, per la costituzione, nel triennio 1986-1989, di nuove sezioni di scuola materna statale, di nuove classi a tempo pieno nelle scuole elementari e medie, sperimentali nella scuola secondaria superiore, di istruzione degli adulti nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore; nel programma di attuazione van-

no determinate le priorità e definiti i piani speciali di intervento per le regioni e le province dove maggiori risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti, in particolare, i tassi di analfabetismo, di evasione, di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza, nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore ».

6.3 NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CHIARANTE, BERLINGUER, PUPPI, CANNETTI, CROCETTA

Al comma 11, lettera f), sopprimere le parole da: « Tutte le assunzioni » *fino alla fine.*

6.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, POLLINI, CALICE, ALICI, CROCETTA, GIOINO

Al comma 11, lettera g), dopo le parole: « presso i comuni », *aggiungere le altre:* « e loro aziende municipalizzate ».

6.5 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Al comma 11, lettera g), dopo le parole: « presso il comune di Venezia », *aggiungere le altre:* « e il comune di Chioggia ».

6.6 ANGELIN, CROCETTA, BONAZZI, POLLASTRELLI, CALICE, ALICI, VITALE, DE TOFFOL

Ricordo che gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4 sono già stati illustrati nella seduta pomeridiana di ieri.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 si colloca nella lunga casistica delle deroghe al blocco delle assunzioni.

Come è noto, infatti, l'articolo 6 contiene un blocco generalizzato delle assunzioni presso gli enti locali e territoriali per l'attuale anno 1986. Esiste poi una lunga serie di deroghe a tale divieto e, tra esse, vi è quella specifica di cui al punto g) dell'undicesimo comma.

Vorrei leggerlo per precisione in modo che tutti quanti possano intendere esattamente la portata di questa norma che prevede non rientrare nel divieto di cui al comma dieci «le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,» — cioè la legge sul terremoto — «nonchè le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania», non dimenticando il comune di Venezia.

Vorrei far presente che la prima parte di questa modifica in deroga approvata alla Camera contempla direttamente la città di Napoli, perchè è fuor di dubbio che il titolo VIII della legge n. 219 riguarda specificamente questa città. Ora, vorrei ricordare che la pianta organica del comune di Napoli è addirittura in sovrannumero, per cui non possono essere fatte assunzioni al comune perchè l'organico è completamente coperto. Viceversa risulta che le quattro aziende municipalizzate o consortili, espresse dal comune di Napoli come aziende speciali, hanno le piante organiche con carenza di personale. Pertanto tali aziende potrebbero agevolarsi della deroga prevista dall'undicesimo comma dell'articolo 6.

L'emendamento 6.5 cerca una migliore formulazione dell'articolo perchè, se si legge la prima parte dell'articolo 6, si vedrà che in essa sono ricompresi tutti gli enti le cui assunzioni sono bloccate; tra questi sono specificamente riportate le aziende municipalizzate. Non si riesce a capire perchè gli enti in questione vengano citati laddove è previsto il blocco delle assunzioni e non vengono invece richiamati specificamente per la città di Napoli, laddove, viceversa, è stata prevista una specifica deroga.

Capisco, signor Presidente, la difficoltà di approvare tale emendamento. Ieri sera, par-

lando brevemente con il Ministro del tesoro, egli mi ha detto che sarebbe d'accordo sulla sostanza della modifica da noi proposta; tuttavia una ragione generale di non modifica del disegno di legge finanziaria comporta la non approvazione di questo emendamento.

Un emendamento di questo genere, comunque, qualora fosse respinto dall'Assemblea, comporterebbe in sede di interpretazione autentica un blocco che, invece, nel silenzio potrebbe anche non figurare.

Se ci fosse stato il Ministro del tesoro, questa mattina avrei potuto chiedere una risposta specifica al mio quesito. Ma è assente e quindi chiedo a lei, signor Presidente, se è possibile accantonare l'emendamento 6.5 in attesa che arrivi il Ministro oppure se è possibile ottenere un'interpretazione in questo senso.

PRESIDENTE. L'ha evocato: è arrivato il Ministro.

Signor Ministro, il senatore Rastrelli le sta rivolgendo una domanda. Vuole ripeterla, senatore Rastrelli?

* RASTRELLI. Signor Ministro, vorrei soltanto precisare i termini della questione.

Nella prima parte dell'articolo 6 vi è l'elenco di tutti gli enti che sono vincolati al divieto di assunzione. Tra essi sono ricomprese anche le aziende municipalizzate e consortili. Vi è poi una deroga per Napoli (titolo VIII della legge n. 219), ma l'autorizzazione alla deroga concerne solo i comuni e non anche le aziende municipalizzate, che di fatto sono gli enti che possono assumere. Allora mi sono preoccupato come dicevo al Presidente, che questo emendamento possa essere votato e bocciato, come è probabile che sia, perchè sarebbe impedita, in sede di interpretazione autentica, anche un'interpretazione estensiva della norma attualmente esistente presso i comuni, intendendo il comune come un'organizzazione un poco più ampia dell'ambito strettamente comunale, come pianta organica, e quindi comprensiva anche delle strutture delle municipalizzate.

Per ritirare l'emendamento mi basterebbe che ci fosse, in sede di interpretazione autentica, una dichiarazione del Ministro che in questa dizione attuale della norma devono

intendersi comprese anche le aziende municipalizzate. Questo riuscirebbe a sbloccare la situazione e consentirebbe quindi alla città di Napoli di avere quel minimo di vantaggio che l'emendamento, approvato dalla Camera e che noi confermiamo, potrebbe determinare a favore del personale dipendente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se a questo punto vuole anticipare la sua risposta al senatore Rastrelli.

GORIA, *ministro del tesoro*. Il senatore Rastrelli ha correttamente ricordato come ieri, durante la discussione, si fece cenno alla questione. Credo che il senatore Rastrelli mi possa dare atto che mi riservai un esame un attimo più approfondito di quello che poteva essere fatto.

In realtà l'esame porta a queste considerazioni. Fermo restando che l'opinione del Governo è stata generalizzata pronunciata a sfavore di tutti gli emendamenti, salvo quello della Commissione, per sua natura l'emendamento del senatore Rastrelli tende ad uno scopo che il Governo potrebbe condividere e per il quale potrebbe anche impegnarsi.

Vorrei però dire con tutta chiarezza al senatore Rastrelli, perchè non devono restare ambiguità tra di noi, comunque vadano le cose, che non corrisponde all'intenzione vera perchè tra comuni citati non c'è il comune di Napoli. La modifica che è stata apportata attraverso la lettera g) riguardava quei comuni investiti dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981, cioè comuni estranei a Napoli, nei quali la popolazione andava a crescere in modo rapido e abbastanza inatteso rispetto ai normali *trend* demografici tanto da rendere inadeguate le strutture comunali.

Al di là comunque di questo aspetto che potrebbe essere oggetto di un successivo approfondimento, resta l'opinione contraria all'emendamento per le regioni generali anche se la logica secondo la quale le strutture vanno adeguate a episodi demografici del tutto eccezionali vale sicuramente per le amministrazioni comunali e per le aziende che devono collaborare con esse.

Non so se la risposta è sufficientemente chiara.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, dopo questa risposta mantiene il suo emendamento?

* RASTRELLI. Signor Presidente, a questo punto, considerato che pensavo che la modifica approvata, dalla Camera fosse soltanto finalizzata a Napoli, mentre sento dire dal Ministro, invece, che al di là della lettera della norma l'ipotesi era del tutto diversa, allora ritiro l'emendamento perchè non voglio che sussista un pregiudizio rispetto ad un'ipotesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Angelin per illustrare l'emendamento 6.6.

ANGELIN. Signor Presidente, l'emendamento 6.6 è molto semplice e non richiede una lunga illustrazione. Credo si debba dire che si tratta di riparare ad un piccolo errore compiuto alla Camera dei deputati con l'approvazione del comma di cui alla lettera g) dell'articolo 6 della legge finanziaria.

Alla fine di quel comma infatti vengono richiamate le finalità della legge n. 798 del 1984, quali ragioni per una certa deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, e si stabilisce che quella deroga vale soltanto per il comune di Venezia, mentre si sa che la legge n. 798 interessa sia il comune di Venezia, che il comune di Chioggia per le stesse finalità. Si tratta ora, approvando questo emendamento, di ristabilire fra i comuni di Venezia e di Chioggia, per la materia trattata dalla lettera g) dell'articolo 6 della legge finanziaria, lo stesso rapporto definito dalla legge speciale del 1984.

Per questo motivo raccomando all'Assemblea di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Sull'emendamento 6.2 il parere è contrario. Io faccio presente che da parte del Gruppo comunista si è insistito — e lo apprezzo — perchè la finanziaria fosse «asciutta». Poi introducete modifiche di questo genere che riguardano

una sola USL. Peraltro, ascoltando il senatore Pollastrelli, apprendo che il motivo di questo emendamento è legato al fatto che in quella zona vi è una centrale nucleare. Tenu- to conto di ciò, sarei propenso a dare parere favorevole ad un eventuale ordine del giorno da loro presenato.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, non si dispiaccia la senatrice Nespolo se devo dare parere contrario. Mi si diceva che vanno chiariti i motivi. Il motivo è evidente: si fa un'eccezione per un caso particolare rispetto alla scuola nel complesso e questo non è accettabile.

Relativamente all'emendamento 6.4, senatore Bonazzi, lei vuole un provvedimento di apertura di assunzione di personale e nega la copertura: non può chiedere a me il parere favorevole, che infatti è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.6, credo che si possa — lo chiedo al Ministro — accettare come interpretazione l'inclusione anche di Chioggia, perchè evidentemente si intendeva comprendere tutta la laguna vene- ta. Se questo non fosse possibile, sarei favo- revole ad un eventuale ordine del giorno, anzi sarei anche disposto a firmarlo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, lei già commette una dimenticanza dicendo che è favorevole ad un eventuale ordine del giorno, dato che oramai non si possono più presentare ordini del giorno. Se poi lei dice che lo firmerebbe anche, si immagini!

Invito il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORIA, ministro del tesoro. Mi rimetto all'opinione del ministro Degan sull'emenda- mento 6.2. Il Governo, per le ragioni illustra- te, è contrario agli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, con le notazioni fatte, e al 6.6.

DEGAN, ministro della sanità. Vorrei aderi- re alla proposta del relatore, nel senso che, come già fece il Governo rispondendo ad alcune interrogazioni alla Camera, vorrei as- sicurare che il Governo stesso presta atten- zione a questo problema sulla base delle indicazioni che potranno venire dalla regione Lazio. Ho contattato anche ieri sera l'asses-

sore di questa regione e assicuro di aver stabilito rapporti per approfondire la que- stione e constatare se è possibile proporre una variazione della pianta organica, sulla quale poi il Governo, essendo il problema relativo all'attivazione di nuovi servizi, potrà fare una sua valutazione con la massima apertura possibile e naturalmente conside- rando l'obiettività delle situazioni.

Quindi, se il senatore Pollastrelli volesse ritirare l'emendamento accontentandosi di questa dichiarazione, eventualmente anche considerando l'adesione ad un ordine del giorno, sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli or- dini del giorno, ho già detto che non si possono presentare. Sentiamo, però, la di- chiarazione che vorrà fare il senatore Polla- strelli.

POLLASTRELLI. Sia il relatore che il Mi- nistro si sono poc'anzi dichiarati disponibili ad accogliere un eventuale ordine del giorno avente il medesimo oggetto dell'emendamen- to 6.2. Saremmo, anzi siamo, disponibili a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno. Tuttavia, se ho ben capito, mi sembra che il Presidente abbia eccepito l'impossibilità di fare ciò, motivan- dola con il fatto che, a questo punto della discussione, non si possono più presentare ordini del giorno.

Ora, si tratterebbe in questo caso di tra- sformare un emendamento in ordine del giorno, così come viene fatto normalmente nella prassi e così come è stato fatto, qui al Senato, nel corso della prima lettura del disegno di legge finanziaria. Insistiamo quin- di perchè ci sia data la possibilità di trasfor- mare l'emendamento 6.2 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pollastrelli, ella si riferisce contemporaneamente a due cose distinte. Innanzitutto alla norma generale che riguarda le modalità e i tempi della presentazione degli ordini del giorno; sem- bra però dimenticare — o per lo meno non le ricorda accentuatamente — le norme specifi- che in materia di sessione di bilancio, le

quali stabiliscono che gli ordini del giorno debbono essere presentati e svolti presso le Commissioni competenti per materia e che in Assemblea possono essere ripresentati soltanto quelli che in Commissione siano stati respinti o non accolti dal Governo.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, capisco la *ratio* del Regolamento per quanto riguarda gli ordini del giorno da presentare e da svolgere in Commissione. Tuttavia, quando sul medesimo oggetto è stato presentato un emendamento, che è stato discusso in Commissione e poi ripresentato in Aula, la stessa materia è oggetto dell'attenzione dell'Assemblea. Quindi, a mio avviso, dato che si tratta della stessa materia, è possibile trasformare un emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Data la novità, credo che questa sia una di quelle questioni che dovranno essere riviste, sia per quanto riguarda i contenuti della legge finanziaria, sia per quanto concerne in particolare le norme regolamentari sulla sessione di bilancio. In questo momento, comunque, la prego di non insistere.

CALICE. Esiste già un precedente.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, nel corso della prima lettura del disegno di legge finanziaria, si è già proceduto in questo modo, senza — almeno così credo — calpestare il Regolamento. Ripeto, sono tuttora convinto che le norme del regolamento in materia di sessione di bilancio prevedano che sia gli ordini del giorno che gli emendamenti debbono essere presentati ed esaminati presso la Commissione bilancio. Sta bene, ma un emendamento già esaminato presso la 5ª Commissione permanente e ripresentato in Aula e concernente la medesima materia si può, a mio avviso, trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lei, senatore Pollastrelli, non segnala però in quale caso ciò è avvenuto. Se ciò è avvenuto devo non deprecare, bensì constatare che vi è stata una disatten-

zione sulle norme relative alla sessione di bilancio. La prego, pertanto, di non insistere. Preferisce ritirare l'emendamento?

POLLASTRELLI. A questo punto, signor Presidente, visto che non è possibile trasformare l'emendamento 6.2 in ordine del giorno e sentite le dichiarazioni del relatore e del Ministro della sanità, i quali hanno dichiarato la propria disponibilità ad affrontare il problema, sono costretto a ritirare l'emendamento 6.2 per evitare che venga bocciato.

PRESIDENTE. Non ho voluto suggerirle questo per costringerla, ma mi piace la sua adesione. Pertanto, l'emendamento 6.2 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

VALENZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo giudicato positivamente che nella legge finanziaria si preveda il superamento del blocco degli organici riguardante il personale della scuola. Non ci nascondiamo peraltro che esistono dei problemi da risolvere: le situazioni di esuberanza di personale e il problema del precariato della scuola, che riguarda circa 50.000 unità, cioè il quinto del complessivo personale, docente e non docente, della scuola. Il nostro emendamento, guardando a questi fenomeni, propone un piano di sviluppo del servizio scolastico, in modo da utilizzare al meglio queste forze (personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario).

Lo scopo è quello di raggiungere il massimo di produttività e di qualificazione della scuola, non solo aprendo la possibilità di nuovi posti di lavoro, ma finalizzando questo incremento ad obiettivi che siano di effettivo sviluppo. Di qui la proposta di un piano triennale di potenziamento del servizio, sui cui obiettivi si è trattenuta ieri la collega Carla Nespolo. Non ripeterò quanto è stato già detto voglio solo sottolineare nel piano

triennale mettiamo anche l'accento sulle situazioni di particolare carenza e di crisi delle strutture scolastiche, e su quelle situazioni che vengono chiamate di «rischio scolastico», dove fenomeni di insuccesso scolastico abbastanza diffusi specialmente in certe aree, (come Napoli e il Mezzogiorno). Si tratta dell'evasione a tassi abbastanza elevati dell'obbligo, dei tassi ancora alti di analfabetismo, dei casi diffusi di ripetenze e di abbandoni (che riguardano soprattutto gli alunni che si licenziano dalla scuola media, passano dalla scuola secondaria superiore e, però, non riescono a frequentare, con successo ed abbandonano in alta percentuale, entro i primi due anni).

Queste situazioni di rischio esigono interventi straordinari. Il nostro emendamento non comporta il gonfiamento della spesa pubblica ma, al contrario, mira ad una utilizzazione del personale che, risolvendo i problemi che rimangono ancora aperti (in particolare quello del precariato) ha come fine lo sviluppo del servizio scolastico. Nessuno ci può dire, specialmente dopo il movimento dei giovani dell'85, che il servizio scolastico nazionale sia in grado di fornire un'offerta che sia all'altezza dei bisogni del paese; credo che gli studenti ce l'abbiano ricordato molto bene.

Per tali ragioni raccomando all'Assemblea di vedere questo emendamento come una misura per l'utilizzazione al meglio della spesa pubblica per la scuola (che è elevata, per quanto sia in diminuzione percentuale sul resto del bilancio: 30.000 miliardi). Il problema non è quello di operare dei tagli, ma di rendere produttiva la spesa. Questa è la raccomandazione vivissima che rivolgo ai colleghi dell'Assemblea perchè questo emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Il relatore ha motivato la sua contrarietà in merito a questo nostro emendamento perchè esso toglierebbe la copertura alla norma che consente ai comuni di coprire il venti per cento dei nuovi posti dell'organico.

Faccio due rilievi all'obiezione mossa dal relatore. Il primo — che in qualche modo la convalida — è che io stesso ed altri senatori avevamo presentato l'emendamento 6.7, il quale, dopo aver eliminato la norma, che chiediamo sia cancellata dalla lettera f) del comma 10, proponeva una diversa copertura. Questo emendamento è stato dichiarato improponibile, ma voglio ricordarlo per precisare che noi avevamo pensato al problema che ha posto il relatore.

L'altro rilievo è che nella legge finanziaria stessa vi sono norme riguardanti gli enti locali per cui non è indicata la copertura. Evidentemente ciò non vuol dire — del resto il relatore ricorda che lo abbiamo sostenuto il a proposito dell'articolo 30 o 31 — che non sia necessaria la copertura, ma che essa — almeno noi lo interpretiamo così — è rinviata ad altra disposizione di legge, cioè quella sulla finanza locale, che è in corso di esame.

Indico quali sono le norme riguardanti gli enti locali che appunto non hanno copertura. La prima è quella contenuta nel comma 11, lettera f), che autorizza gli enti locali della Sardegna ad assumere personale per lo svolgimento di funzioni trasferite dal decreto presidenziale n. 616, si tratta, quindi di nuovo personale; la seconda è il comma 22, che autorizza il comune di Palermo ad assumere 500 dipendenti oltre quelli già esistenti.

Di qui traggio la conseguenza che è possibile introdurre norme riguardanti gli enti locali senza indicare la copertura in questa sede, o per lo meno è ammissibile, anche se non è probabilmente del tutto corretto, nella intesa che la copertura sarà trovata con altro strumento legislativo.

Per questo insisto nel chiedere l'approvazione dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 6.6.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento. Dopo le dichiarazioni che abbiamo fatto si potrà trovare una strada. Proprio per questo, ripeto, chiedo che l'emendamento venga ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Angelin, ha compreso la ragione dell'invito, amorevole verso anche Chioggia?

ANGELIN. Signor Presidente, sono propenso a ritirare l'emendamento che ho proposto insieme ad altri colleghi purchè venga fornita una qualche garanzia che l'interpretazione espressa nell'emendamento sia poi recepita dal Governo. A me pare, invece, che il signor Ministro abbia espresso in merito parere nettamente contrario, forse non recependo l'opportunità di questa correzione elementare rispetto ad un provvedimento parziale deliberato dalla Camera dei deputati a favore di Venezia, discriminando Chioggia, quando la legge speciale prevede una posizione uguale dei due comuni.

PRESIDENTE. Senatore Angelin, questa è l'effettiva propensione del relatore, nonchè del ministro Degan, che è veneto.

Invito il ministro del tesoro ad esprimersi in proposito.

GORIA, ministro del tesoro. Signor Presidente, io credo — almeno di questo mi si potrà dare atto — di non aver mai inteso

rendere men che trasparente il comportamento in nome di un risultato immediato.

A mio giudizio non è possibile immaginare che dove è scritto «Venezia» si legga anche «Chioggia»: sarebbe censurabile da parte del Senato. Credo però che il problema posto dall'emendamento sia invece affrontato, perchè in sostanza la Camera dei deputati, inseguendo questa eccezione, ha inteso prendere atto dell'esistenza di una legge speciale che pone sui comuni interessati da incombenze tali da necessitare di maggiore personale di quello verosimilmente disponibile secondo la procedura abituale: e ha individuato (facilmente interpretando l'animo dell'estensore dell'emendamento che non è governativo) nel comune di Venezia il problema di fondo.

Se tale esigenza è comprovata (non ho motivo di dubitare che anche il comune di Chioggia si trovi in questa situazione) non dobbiamo dimenticare che esiste il regime ordinario delle deroghe che entro giugno può risolvere il problema, circa l'utilizzo del quale — credo di poter serenamente parlare a nome del Governo — dichiariamo fin d'ora la disponibilità ad un rapido e soprattutto benevolo (nel senso buono del termine, cioè nel senso di favorevole) esame della richiesta di deroga.

Questa mi sembra la strada principale soprattutto perchè dovrebbe poggiare su una rapida verifica delle necessità effettive, non soltanto su una sorta di affermazione, per ora generale, circa il coinvolgimento eguale dei due comuni, peraltro abbastanza diversi.

In conclusione, signor Presidente, con tutta onestà non mi sento di poter dire che dove c'è scritto «Venezia» si debba intendere anche ««Chioggia». Mi sento però di impegnare il Governo in un esame, secondo i poteri che ha di deroga, capaci di affrontare la situazione, rapido e benevolo nel senso migliore di questo termine circa i problemi che le nuove disposizioni citate pongono anche al comune di Chioggia.

PRESIDENTE. Senatore Angelin, possiamo concludere questa battaglia per Chioggia rinviandola?

ANGELIN. Ritiro l'emendamento 6.6.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 modificato dalla Camera dei deputati.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali — e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali — si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, che modifica l'articolo 7 del testo approvato dal Senato:

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'IN-PS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni».

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che il testo dell'articolo 9, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 9.

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

2. Le dimissioni presentate dopo tale data avranno effetto dal 10 settembre dell'anno successivo a quello in cui esse sono state presentate.

3. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Ai fini della determinazione del numero di anni di servizio da considerare per il raggiungimento del massimo o del minimo della pensione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si tiene conto, oltre che dei servizi e periodi valutabili d'ufficio ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e

integrazioni, anche dei servizi e periodi per i quali sia stata richiesta la valutazione per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato nei termini prescritti dalle norme vigenti. La rinuncia alla valutazione dei periodi e servizi computabili a domanda è ammessa se espressa entro il termine del 31 marzo di cui al precedente comma 3, sempre che il relativo provvedimento di riscatto, di computo o di ricongiunzione non sia stato già registrato dalla Corte dei conti.

5. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo ma con sede provvisoria; di essi il 50 per cento è destinato ai vincitori dei concorsi in via di espletamento od espletati ed il restante 50 per cento agli aventi titolo all'immissione in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie di cui agli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nonché ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge n. 326.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applicano anche al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, al quale si estendono altresì i criteri previsti dagli articoli 2, undicesimo comma, e 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

8. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

9. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione,

in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396, del 20 febbraio 1985, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero, e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per supplenze brevi nella provincia ove hanno ottenuto il trasferimento.

10. Le situazioni soprannumerarie saranno riassorbite man mano che verranno a determinarsi per qualsiasi motivo disponibilità di posti; il riassorbimento è disposto con priorità rispetto a qualsiasi altra utilizzazione delle disponibilità medesime.

11. A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 la costituzione delle cattedre o posti-orario di educazione tecnica nella scuola media è effettuata sulla base del numero delle classi, in ragione di una cattedra o posto-orario per ogni sei classi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 luglio 1983.

12. Il soprannumero derivante dall'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 11, non avrà incidenza sul calcolo e sulla ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive.

13. I docenti di educazione tecnica di ruolo possono ottenere, a domanda, il passaggio ai ruoli relativi ad altri insegnamenti, anche della scuola secondaria superiore, per i quali siano in possesso di specifica abilitazione, con riguardo ai posti disponibili che residueranno, nella quota assegnata ai trasferimenti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti stessi o dei passaggi che saranno disposti a partire dall'anno scolastico 1987-88 e sino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie.

14. Detti docenti possono altresì essere utilizzati, nell'ambito della provincia di titolarità, nelle forme di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Essi possono altresì, a domanda, ottenere il passaggio ad uffici periferici dell'amministrazione scolastica o ad altri settori della pubblica amministrazione, per qualifiche funzionali corri-

spondenti ed in relazione a vacanze di posti in organico. Le modalità di detto passaggio e di inquadramento sono definite con decreto interministeriale dei Ministri per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del tesoro.

15. Per l'anno scolastico 1986-87 non si darà luogo, in corrispondenza delle vacanze di posti, ad assunzioni di docenti di educazione tecnica di ruolo e non di ruolo quando sia possibile soddisfare alle esigenze dell'insegnamento di tale disciplina mediante l'utilizzazione di un solo docente per ogni sei classi, facendo anche ricorso a docenti soprannumerari o della dotazione organica aggiuntiva o, in mancanza, a docenti di altre scuole dello stesso distretto o di distretti vicini.

16. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 11 a 15 saranno definite sulla base delle condizioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

17. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti annualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine dei vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-87.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato:

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre e i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, ma con sede provvisoria; di essi il 50 per cento è destinato ai vincitori dei concorsi in via di espletamento od espletati ed il restante 50 per cento agli aventi titolo all'immissione in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie di cui agli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge n. 326.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, al quale si estendono altresì i criteri previsti dagli articoli 2, undicesimo comma, e 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

4. I docenti nominati come vincitori di concorso sulla base dei posti D.O.A., destinati all'assorbimento di soprannumerari e rimasti disponibili, licenziati successivamente per provvedimenti di rettifica predisposti dall'Amministrazione, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero, e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per supplenze brevi nella provincia ove hanno ottenuto il trasferimento. Le situazioni soprannumerarie saranno riassorbite man mano che verranno a determinarsi per qualsiasi motivo dispo-

nibilità di posti; il riassorbimento è disposto con priorità rispetto a qualsiasi altra utilizzazione delle disponibilità medesime.

5. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti annualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine di vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-1987 ».

9.0.1 NESPOLO, VALENZA, PUPPI, CHIARANTE, BERLINGUER, ARGAN, CANNETTI, CROCETTA

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, abbiamo appena votato l'approvazione della soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato. Questo emendamento riproduce testualmente buona parte di questo stesso articolo. Ritengo pertanto che sia precluso: esso riprende il comma quinto e successivi del soppresso articolo 9.

PRESIDENTE. Ascoltiamo prima i presentatori dell'emendamento, in quanto mi sembra che in parte sia vero quello che sostiene il senatore Castiglione, ma non in tutto. Ascoltiamo pertanto l'illustrazione dell'emendamento, sentiremo poi il parere del relatore e del governo e decideremo, quindi, quale parte dell'emendamento è preclusa.

Invito pertanto i presentatori ad illustrare l'emendamento 9.0.1.

NESPOLO. Signor presidente, in realtà il nostro emendamento è sostitutivo di materia

già affrontata nella legge finanziaria, ma lo fa in modo totalmente diverso. Io richiamo, ad esempio, l'attenzione dell'Assemblea, e prima di tutto la sua, signor Presidente, sul quarto comma dell'emendamento aggiuntivo 9.0.1, da noi presentato, e su altri aspetti. Si tratta di un articolo diverso nella concreta proposta di soluzione di problemi specifici che pure affronta — questo è ovvio perchè altrimenti tale emendamento non avrebbe alcuna ragione di essere — ma diverso anche nell'impostazione generale della materia, così come veniva affrontata nell'articolo 9 soppresso dalla Camera dei deputati.

A questo riguardo svolgerò un solo esempio, tanto per chiarire la questione, ma ne potrei fare tanti altri. nell'articolo 9, che giustamente è stato soppresso, si prevedeva ad esempio, per quanto riguarda gli insegnanti di educazione tecnica delle scuole medie, una situazione tale da provocare un soprannumero degli stessi insegnanti di circa 22.000 unità con il sicuro licenziamento di quelli non di ruolo. A ciò noi ci siamo apposti. Oggi, noi riproponiamo con soluzioni assolutamente diverse altri aspetti dell'articolo 9.

Signor Presidente, non so se a questo punto posso illustrare in dettaglio l'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Nespolo, può illustrare tale emendamento, anche se ci sarà modo, in seguito, di affrontare la questione proposta dal senatore Castiglione.

NESPOLO. Grazie, signor Presidente. Con questo emendamento ci proponiamo di affrontare un problema per la cui soluzione auspichiamo di trovare la sensibilità di altri colleghi. Quello del regoalre inizio dell'anno scolastico. Ora, si tratta di passare dalle intenzioni alle scelte concrete. Come è giustamente chiesto dal movimento dei giovani studenti, e da migliaia di famiglie del nostro paese. Infatti, l'anno scolastico inizia con ritardo perchè vi sono gravi difficoltà nel nominare gli insegnanti in tempo utile.

A questo proposito vorrei fare un solo esempio. Noi ci troviamo addirittura in un'assurda situazione per il fatto che esiste una norma di legge che stabilisce che se i

provveditorati agli studi entro il 31 dicembre dell'anno in corso — le scuole iniziano intorno alla metà del mese di settembre — non hanno ancora nominato gli insegnanti annuali, allora è possibile o al singolo preside oppure al direttore didattico nominare il supplente. Lascio a voi immaginare, onorevoli colleghi, cosa ciò significhi sia dal punto di vista della ricostruzione di nuovo precariato, che dal punto di vista della possibilità della scuola di funzionare davvero.

La nostra scuola soffre di tanti mali, di riforme sempre promesse e mai attuate, di strutture inadeguate, ma anche di gravi disfunzioni burocratiche.

In definitiva, la nostra proposta è semplice, e riprende un problema già contenuto nell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria dal Senato approvato in prima lettura anche se lo risolve in modo diverso. Rende disponibili a trasferimento, solo le cattedre o i posti di insegnamento che si siano resi liberi entro il 31 marzo dell'anno precedente. Tutto il resto delle cattedre e dei posti disponibili, andrà per il 50 per cento ai vincitori dei concorsi in via di espletamento od espletati, ed il restante 50 per cento agli insegnanti che sono in graduatoria in base alla legge 20 maggio 1982, n. 270 e alla legge 16 luglio 1984, n. 326. Applica questa normativa anche al personale non docente.

Proponiamo anche di aggiungere la riasunzione in servizio di un gruppo molto ristretto di insegnanti che sono essenzialmente localizzati nelle città di Ferrara, di Arezzo e di Oristano e di Chieti, ma la cui situazione ha creato un caso nazionale. Infatti, si tratta di insegnanti assunti in ruolo in base ad una decisione del Ministero, e poi licenziati perchè il Ministero aveva dichiarato che quella decisione era impropria.

Insegnanti tali hanno magari lasciato un precedente posto di lavoro per dedicarsi alla carriera dell'insegnamento. Il problema è serio, anche se limitato dal punto di vista quantitativo. Ciò non toglie che si tratta di un problema molto importante da risolvere in modo equo perchè anche ai caratteri nostro Stato di diritto. Tra l'altro è una questione che è stata sollevata da tempo davanti al Consiglio di Stato.

Il quarto comma dell'emendamento propone di trasformare i trasferimenti da biennali in annuali, sempre per permettere di avere sulla cattedra, al momento giusto, l'insegnante titolare. Tale obiettivo sembra minimo, eppure raggiungerlo, per la nostra scuola, rappresenterebbe un risultato straordinario.

Il senatore Castiglione ha sollevato un'obiezione dichiarando che si tratta, dal punto di vista regolamentare, di materia analoga a quella dell'articolo 9 soppresso dalla Camera. Altri colleghi della maggioranza scoprono in ritardo che in questo provvedimento non dovrebbe essere ricompresa alcuna materia estranea. In realtà sappiano bene che, da questo punto di vista, la coerenza della maggioranza e del Governo non può essere un biglietto da visita sufficiente per convincerci delle loro tesi. Essi infatti non tengono conto, o forse non vogliono tener conto, del fatto che quell'articolo 9 conteneva alcune norme (tra cui ho già ricordato quella che riguardava il sostanziale blocco delle assunzioni con la collocazione, in una sorta di limbo professionale, di 22.000 insegnanti di educazione tecnica) che non abbiamo condiviso ed è per questo motivo che abbiamo contribuito, sia con il voto del Senato che con quello della Camera, a sopprimerlo.

Al di là dei problemi regolamentari che certamente esistono, e che, tuttavia, pregheri il collega Castiglione di non invocare per nascondere la sua posizione, si tratta di materia rispetto alla quale i compagni socialisti hanno più volte detto — e gliene va dato atto — non soltanto nelle assemblee con i giovani e gli insegnanti ma anche in sede parlamentare, essere necessaria e giusta la soluzione che noi proponiamo.

Oggi essi fanno marcia indietro nonostante questo, signor Presidente, ci auguriamo che il nostro emendamento venga ammesso alla votazione del Senato e che naturalmente venga approvato.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, tutti ricordano la bocciatura dell'articolo 9 del dise-

gno di legge finanziaria alla Camera che richiamò l'attenzione della pubblica opinione. Ricordiamo anche la motivazione che diede di tale episodio il Capogruppo comunista alla Camera onorevole Napolitano, quando affermò che era stata espulsa una materia che non è propria della legge finanziaria.

Oggi, signor Presidente, ci vediamo ripresentare, in buona parte identiche nella formulazione, alcune norme di quell'articolo 9. Sia ben chiaro che sia il mio Gruppo che la maggioranza nel merito erano d'accordo. Al Senato abbiamo voluto introdurre quelle norme. Ora, che la senatrice Nespolo venga a farci le prediche...

BOLLINI. Le sta facendo lei le prediche!

CASTIGLIONE. ...ricordando ai socialisti di essere stati d'accordo su questa materia, non mi sembra abbia valide motivazioni. Lo siamo stati e al Senato l'abbiamo approvata.

CALICE. E allora votatela!

CASTIGLIONE. Oltretutto questa materia è uscita dal disegno di legge finanziaria per un voto del Partito comunista per cui, se essa non è regolata legislativamente, la responsabilità è di chi l'ha bocciata non di chi al Senato l'aveva approvata.

Avevamo presentato anche in Commissione — il senatore Panigazzi presso la Commissione pubblica istruzione e con la mia firma presso la Commissione bilancio — un emendamento che riprendeva questa materia. Di fronte a valutazioni di ordine generale, ed in particolare tenendo conto dell'impegno assunto dal Governo di riprendere con apposita normativa tale questione e di tradurla rapidamente in un nuovo disegno di legge, abbiamo ritirato l'emendamento. Ora con la stessa logica per cui l'articolo 9 è stato soppresso, dico alla collega Nespolo che si cerca di rimetterlo in campo un po' incerotato. Siate anche voi un po' coerenti con le vostre posizioni e soprattutto salvaguardiamo il merito e facciamo andare avanti questa normativa. Sapete che se chiedete la votazione, saremmo costretti, per ragioni di ordine generale e per impegni presi, a votare contro e

allora non faremmo un servizio rispetto alla soluzione di quei problemi che tutti siamo d'accordo che siano affrontati e risolti.

Per questo rivolgo un invito alla collega Nespolo e ai colleghi del Partito comunista — (al di là della questione della preclusione che ho sollevato, perchè mi pare che abbiamo appena votato la soppressione dell'articolo 9 e non vedo come lo possiamo reintrodurre in buona parte con una successiva votazione dell'emendamento Nespolo) — a ritirare l'emendamento per consentire che la materia possa trovare rapida definizione attraverso una normativa che il Governo si è impegnato a presentare e che, per quel che ci riguarda, siamo pronti e impegnati a portare rapidamente all'approvazione del Parlamento. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Prima che mi pronunzi, senatore Nespolo, poichè le è stato rivolto un invito dal collega Castiglione: lei lo accetta?

NESPOLO. Mi dispiace, signor Presidente, però insistiamo su questo emendamento e sul voto.

PRESIDENTE. Mi debbo pronunziare, perchè è mio compito, sulla preclusione.

L'esame attento ed il confronto dell'emendamento illustrato dal senatore Nespolo con il soppresso articolo 9, rivela che il comma 1 dell'emendamento 9.0.1 è precluso per effetto della soppressione del quinto comma dell'articolo 9, che il comma 3 è ugualmente precluso per effetto della soppressione del comma 7 dell'articolo 9, mentre il comma 4, pur avendo qualche incontro per la strada con l'ex articolo 9 che abbiamo soppresso, è invece votabile, non so come — deciderà l'Assemblea — ma è sottoponibile al voto perchè non precluso. La preclusione ritorna per il comma 5, per effetto della soppressione del comma 17 dell'articolo 9, che il comma 2 è precluso dalla soppressione del comma 6 dell'articolo 9, mentre il comma 6, ponendosi ai voti il comma 4, va anch'esso sottoposto ai voti perchè, nell'eventualità che sia approvato il comma 4, bisogna decidere da quale data la norma entra in vigore.

Invito pertanto il relatore a pronunziarsi

sul comma quarto e sul comma sesto dell'emendamento 9.0.1. Il relatore non deve pronunziarsi sui commi preclusi, perchè, per mia decisione, tali restano.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, rinnovo l'invito a ritirare questo emendamento in quanto sono pienamente d'accordo che i commi 1, 2, 3 e 5 sono preclusi e rimarebbero solo il comma 4 e 6 che da soli significano molto poco. Comunque anche su questi mi pronuncio in modo contrario perchè considero questa materia estranea al disegno di legge finanziaria. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Proteste del senatore Calice e Bollini*). Senatore Bollini, è inutile reclamare una finanziaria asciutta; è inutile criticare gli emendamenti apportati! Quando poi si va sul concreto, su posizioni particolari si assume....

CALICE. Tutta la finanziaria è estranea!

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. La mia posizione netta è questa: no! (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

CROCETTA. Ci vuole coerenza. (*Repliche del senatore Castiglione. Vivaci commenti dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari-Aggradi, chi glielo ha fatto fare di suscitare tutto questo vespaio. È assolutamente inutile discutere se faccia parte o non faccia parte della materia dal momento che è stata dichiarata, e la confermo, la preclusione. Senatore Ferrari-Aggradi lei ci ha aiutato durante tutto il dibattito, mi aiuti fino in fondo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GORIA, *ministro del tesoro*. Il Governo era contrario per le ragioni generali e lo è di più dopo che è stata dichiarata la non preclusione del comma quarto e del comma sesto, e nell'ipotesi, che mi pare più ragionevole, di una disciplina dell'intera materia con provvedimento *ad hoc*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1 limitatamente ai commi 4 e 6.

NESPOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESPOLO. A questo punto non condivido l'opinione del relatore di maggioranza, se mi è permesso, che si tratta di materia del tutto secondaria perchè si tratta di riassumere in servizio insegnanti che sono stati ingiustamente licenziati dopo essere stati regolarmente assunti.

Al contrario la materia è talmente delicata che un voto contrario potrebbe pregiudicarla. Mi sia consentito dire al Ministro Gorla che questo problema andrebbe rivolto in tempi rapidi e il Governo su ciò è da tempo inadempiente.

Per questi motivi ritiriamo l'emendamento, augurandoci però che sul problema degli insegnanti licenziati di Ferrara, di Arezzo e di Oristano e di altre parti d'Italia si trovi finalmente e tempestivamente una giusta soluzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 modificato dalla Camera dei deputati, nel testo proposto dalla Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici de-

stinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente:

lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.

8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 745 miliardi per l'anno 1986;

lire 613 miliardi per l'anno 1987;

lire 632 miliardi per l'anno 1988.

9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165 miliardi.

10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

- lire 50 miliardi per l'anno 1986;
- lire 40 miliardi per l'anno 1987;
- lire 40 miliardi per l'anno 1988.

12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

quanto alla lettera *b)*, oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera *c)*, l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi — valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo

Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

quanto alla lettera *d)*, sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile

1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonchè la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria.

17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

18. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.

20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonchè al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

21. Il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.

22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Si tratta di una dichiarazione a nome anche di altri colleghi, con i quali avremmo voluto presentare un ordine del giorno, ma non c'è stato consentito.

Quindi, anche a nome del senatore Orlando della Democrazia cristiana, dei colleghi Milani Armelino e Pasquini del Partito comunista, Cimino del Partito socialista, pregherei il Governo di accettare questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Dica questo augurio, perchè la raccomandazione equivarrebbe nella sostanza comunque a un ordine del giorno.

SAPORITO. Dunque, pregherei il Governo di accettare questo augurio. Nel quadro della normativa della ridefinizione degli obblighi del servizio pubblico, che il nuovo Ente delle Ferrovie dello Stato dovrà fare, invitiamo a tener conto delle esigenze degli emigrati e in particolare, in relazione alla lettera a) del

decreto del Ministro dei trasporti del 13 gennaio 1986, a vedere la possibilità della concessione delle agevolazioni previste per gli emigrati in rientro in Italia.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Io credo che su questo articolo si debba aprire un dibattito e non ci si debba limitare soltanto alle dichiarazioni di voto, perchè si tratta di un'innovazione apportata dalla Commissione e sulla quale l'Aula non ha avuto la possibilità di esprimersi. Quindi la pregherei di considerare il mio un intervento, e non soltanto una dichiarazione di voto, sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Lei ha la parola: non facciamone ora una questione di battesimo.

PISTOLESE. Volevo semplicemente dare spazio ad altri colleghi che volessero intervenire.

Sono mortificato di dover prendere la parola su un argomento di così lieve entità ai fini del bilancio dello Stato, ma così grave per i cittadini, perchè andiamo a colpire — come al solito — il piccolo impiegato, il quale perde un certo beneficio cui aveva diritto fin dal momento in cui aveva partecipato ad un concorso per accedere alla pubblica amministrazione. È un diritto quesito e noi andremmo in tal modo a togliere un beneficio al cittadino, all'impiegato, al giornalista, insomma a tutti coloro che hanno già acquisito tale diritto nel momento stesso in cui hanno partecipato ai rispettivi concorsi. Se fossi un impiegato dello Stato, domani stesso darei corso ad un giudizio per ottenere una contropartita per ciò che mi viene tolto; non vi è dubbio, infatti, che avevo fino a ieri diritto ad alcuni benefici per me e per la mia famiglia che oggi mi vengono tolti con una legge dello Stato.

Perchè? Lo domando al Ministro del tesoro, il quale tuttavia non ne è certamente il diretto responsabile, dato che la convenzione con l'ente Ferrovie dello Stato l'avrà certa-

mente stipulata il Ministro dei trasporti. Ebbene, mi domando: perchè non avete previsto nella convenzione che sarebbero stati fatti salvi tutti i diritti e le agevolazioni preesistenti? Potevate farlo benissimo e non credo che inserendo una clausola come questa nella convenzione l'azienda concessionaria non avrebbe accettato la convenzione stessa per gestire le Ferrovie dello Stato. È quindi una vostra colpa, una vostra omissione.

Vi preoccupate, oggi, del costo di queste agevolazioni e dite che lo stesso ammonta a 160 miliardi. Perchè? Perchè non avete inserito nella convenzione la clausola in base alla quale queste agevolazioni restavano in piedi. Per vostra responsabilità, quindi, cercate ora un *escamotage*, eliminando così un'agevolazione cui avevano diritto tanti cittadini che lavorano onestamente e che sapevano di poter godere di certi piccoli benefici. Questo significa, come si suol dire, grattare il fondo del barile e colpire, come al solito, la povera gente. Non parlo certamente per i parlamentari; del resto, ne sarei molto mortificato, signor Presidente. Anzi, già in passato avemmo modo di sostenere che, se devono pagare tutti, allora paghino anche i parlamentari per non dimostrare che vogliamo colpire soltanto la povera gente e salvarci noi, anche se non vi è dubbio che svolgiamo un pubblico servizio.

Comunque, non è questo il punto. Ci preoccupiamo soltanto di tutti coloro che perderanno un beneficio al quale avevano diritto e che certamente daranno corso ad una serie di giudizi che costeranno allo Stato molto più dei 160 miliardi che intende risparmiare. Pertanto, voteremo contro l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, come vede, lei è stato persino più breve di quanto sarebbe stato se avesse inteso il suo intervento come dichiarazione di voto. Debbo comunque farle presente che, ai sensi dell'ordinamento della sessione speciale di bilancio, in sede di esame degli articoli possono parlare solo i presentatori di ordini di giorno e di emendamenti per illustrarli, nonchè il relato-

re e il rappresentante del Governo per esprimere il parere. Sono in ogni caso fatte salve le dichiarazioni di voto ed è a questo titolo che lei, senatore Pistolese, ha avuto la parola: come vede, lei è stato ugualmente soddisfatto.

PISTOLESE. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io sono soddisfatto per aver mantenuto fede all'argomento battesimale; lei, invece, per aver tenuto fede alla materia.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, signori senatori, il Gruppo della Sinistra indipendente è favorevole al ripristino del testo a suo tempo approvato dal Senato, così come indicato dalla Commissione in occasione di questa terza lettura del disegno di legge finanziaria.

Tuttavia, questo nostro favore deve essere spiegato, e ciò anche alla luce di alcune lezioni regolamentari e di rigore che anche stamane sono state indirizzate all'opposizione. Devo dire con molta franchezza, proprio per la stima che porto al Presidente della Commissione bilancio che è relatore sul disegno di legge in esame, che se esiste una materia estranea alla legge finanziaria è proprio questa. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Avrei voluto pertanto che un parere relativo alla estraneità di questa materia al disegno di legge finanziaria lo stesso relatore lo avesse espresso con pari rigore in tutte le occasioni in cui ci siamo trovati di fronte a materie estranee alla legge finanziaria. Credo che avrebbe dovuto dire no per il 90 per cento e sì per il 10.

Allora, nella consapevolezza del fatto che stiamo operando in termini di confusione regolamentare, il nostro appoggio al ripristino del testo a suo tempo approvato dal Senato non vuole certo assumere il significato di una polemica o di una lezione di più alta morale parlamentare nei confronti dell'altro

ramo del Parlamento. È responsabilità di chi governa e ha presentato questo disegno di legge speculare su reazioni indubbiamente scomposte del Parlamento. Ci siamo trovati, durante il dibattito di questa legge finanziaria — dobbiamo dirci le cose con molta chiarezza — in parecchie occasioni a violare le regole del gioco. Ho assistito con compiaciuto interesse, signor Presidente, al modo severo con cui ella poco fa ha stabilito l'improponibilità di norme inerenti materia su cui si era già votato. Ma politicamente non possiamo nasconderci che applicando questo criterio, che pure condivido, la Camera dei deputati avrebbe dovuto allora non più rivoltare alcune tabelle ministeriali, se non a condizione di radicale modifica delle stesse. Quella è stata una violazione gravissima delle regole del gioco: forse con la legge finanziaria ce lo stiamo dimenticando, ma uno degli atti fondamentali attraverso cui il Parlamento esprime il suo potere sovrano nei confronti del Governo è l'approvazione delle tabelle dei singoli dicasteri, e ci siamo trovati di fronte ad una violazione regolamentare che è violazione delle regole del gioco politico!

Allora, se non si vuole approfondire il divario tra maggioranza e opposizione, evitiamo toni predicatori, soprattutto quando si tratta di respingere proposte che vengono dall'opposizione. Se vogliamo applicare le regole del gioco, facciamolo in maniera imparziale ed equanime ed evitiamo anche le confusioni inutili, come questa provocazione del Governo sulla questione delle agevolazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda il Parlamento, riteniamo che esista una strada maestra per uscire da questo pasticcio; si deve avere semplicemente il coraggio di dire all'opinione pubblica che o il parlamentare ha un'indennità sufficiente a pagarsi in proprio i viaggi, oppure essi devono essere pagati a carico del bilancio della Camera di appartenenza, per limpidezza amministrativa, non già a carico dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e soprattutto non per decreto del Ministro dei trasporti. Qui c'è un problema di sovranità del Parlamento e noi non possiamo accettare la teoria, che pure serpeggia sempre più, per

cui il problema delle concessioni ferroviarie si risolve con decreto ministeriale. Questo non è valido per quanto riguarda il privilegio del Parlamento, perchè dobbiamo spiegare ai cittadini che, nel momento in cui ci sottraiamo ai poteri dell'Esecutivo, difendiamo il principio di sovranità che dai cittadini ci è delegato in quanto Parlamento. È questo un problema che dovremo avere la chiarezza e il coraggio di risolvere all'interno del bilancio della nostra Camera.

Ma c'è anche un'altra cosa che il Governo deve fare: mettere mano alla legge sulle agevolazioni ferroviarie e ricostruirla da capo, perchè il quadro di distribuzione delle caste di potere che esce da quella legge è oltretutto antico e superato agli effetti della nuova redistribuzione del potere, quindi non regge neanche da un punto di vista sociologico! Ma la questione va anche più in là. C'è un ulteriore aspetto: questo Governo, che ogni volta che si tratta di salari e di stipendi viene a fare lezioni di rigore o viene a compiere atti diretti a colpire salari e stipendi — come ha fatto per decreto — o anche ad indicare, interferendo nei compiti e nei ruoli delle parti sociali, quelli che dovrebbero essere i contenuti di un contratto, ma questo Governo è, per quanto lo riguarda, a capo di una pubblica amministrazione che fa contratti collettivi di lavoro dentro i quali si inseriscono sconti sui servizi pubblici. Allora è necessaria un'altra operazione di pulizia: alla scadenza dei prossimi contratti, tutte queste concessioni devono essere tolte di mezzo. Se si vuole rendere trasparente la contabilità di questo Stato, bisogna smetterla con i contributi e i sottobanchi: ieri abbiamo parlato della sanità, oggi parliamo di agevolazioni ferroviarie, dei regali ai dipendenti dell'Enel, delle Ferrovie dello Stato, della SIP. Basta con queste cose: in busta paga deve starci quello che spetta al cittadino e il cittadino faccia i suoi conti e paghi le tasse. Ciò avviene in uno Stato moderno, ma finchè restiamo all'interno di questa logica — e ho concluso, signor Presidente — si eviti almeno di fare delle prediche inutili e retoriche all'opposizione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere, in quanto presentatore in Commissione di un emendamento all'articolo 10 tendente alla soppressione, al quindicesimo comma, del secondo periodo, la soddisfazione a nome mio personale ovviamente, ma anche dei senatori comunisti, perchè questo emendamento è stato accolto e perchè si è ripristinato il testo del Senato.

Sono state date numerose definizioni di questa legge finanziaria. Io credo che se ne potrebbe aggiungere un'altra: è la legge delle improvvisazioni. È stata una palestra nella quale ciascuno ha ritenuto di introdurre qualcosa sulla base di incredibili improvvisazioni. Questa del quindicesimo comma dell'articolo è una grande improvvisazione, sia nella sua parte che è moralmente accettabile sia in quella che è esposta a verifica, come stiamo facendo.

Non vi è dubbio che questa materia non doveva trovare posto nella legge finanziaria e andava riservata ad un più attento e rigoroso riesame da parte degli organi competenti, che sono ovviamente il Governo da un lato ed il nuovo ente economico pubblico Ferrovie dello Stato dall'altro. Quella era la sede idonea nella quale affrontare le questioni di cui da troppo tempo ormai purtroppo ci stiamo occupando, come quella delle agevolazioni ferroviarie.

Voglio dire subito a scanso di equivoci che la decisione dei senatori comunisti di ripristinare il testo del Senato non vuole assolutamente mettere in discussione quello che per noi è un diritto connesso alla funzione che siamo chiamati ad assolvere, cioè quella di rappresentanti della nazione, vale a dire il diritto del parlamentare di poter godere anche, in quanto parlamentare in carica, di determinate agevolazioni per poter essere in grado di svolgere nel migliore dei modi il suo mandato. Noi siamo, e io mi reputo, finchè ho la coscienza di fare il mio dovere,

servitori dello Stato e come tale deve essere considerato il parlamentare in carica.

Ovviamente vi sono vari modi per poter realizzare questo obiettivo e li lasciamo alla sensibilità dei responsabili e delle Presidenze delle due Camere, del Governo e dell'ente Ferrovie dello Stato. Cosa diversa però, amici e colleghi, è mantenere in piedi il coacervo delle agevolazioni previste dalla legge n. 1108, che tra l'altro risale al 1955, per cui ha più di trent'anni e risente anche della condizione del sistema dei trasporti del tempo che oggi è profondamente modificata. Il sistema in essere, delle agevolazioni nel settore del trasporto ferroviario va profondamente rivisto, con le dovute cautele, perchè molte agevolazioni previste nella legge n. 1108 dovranno in qualche modo essere eventualmente ripristinate. Ciò però deve accadere in un contesto di trasparenza, di chiarezza, di certezza del diritto e in modo che il cittadino comprenda che quando lo Stato chiederà all'ente Ferrovie di intervenire sulla tariffa economica che l'ente stesso è tenuto a determinare lo farà non secondo un'ottica clientelare o di remissione del proprio ruolo e del proprio dovere di Stato di diritto, bensì nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e quindi anche delle norme e delle regole che lo devono disciplinare.

Volevo fare questa precisazione perchè personalmente sono contrario agli articoli di legge quando questi assumono una prevalente funzione di manifesto e mi sembra che questa norma, introdotta dalla legge finanziaria sia, appunto, un manifesto, privo della necessaria aderenza ai bisogni reali del paese.

Stiamo parlando però in una sede estremamente responsabile e autorevole. Rifiuto il principio che per i parlamentari si individui una certa strada che ci è stata indicata in tono paternalistico dal Ministro dei trasporti: «non preoccupatevi perchè poi il problema per voi verrà risolto con un decreto».

Non è questo il discorso: si tratta della tutela della funzione del parlamentare e si tratta, quando si rivedrà il contenuto della legge n. 1108, di individuare con correttezza, trasparenza, rigore e giustizia le categorie dei cittadini — ed i modi — ai quali consen-

tire l'accesso al trasporto ferroviario a condizioni diverse dalla tariffa economica che l'ente fisserà.

Queste sono le precisazioni che intendevo fare. Confermo l'orientamento del Partito comunista italiano e del suo Gruppo senatoriale per conservare il testo approvato in Commissione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GORIA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *ministro del tesoro*. Molto brevemente, signor Presidente, su una materia peraltro molto delicata. Ritengo che l'atteggiamento del Governo sia del tutto chiaro da sempre. Ha proposto il testo di cui si parla nel disegno di legge originario; lo ha difeso in questo ramo del Parlamento e lo ha difeso, purtroppo con minore successo, nell'altro ramo del Parlamento; ne difende tuttora la proprietà con la legge finanziaria.

Non dimentichiamo che si tratta di una materia che ha diretto impatto sul bilancio dello Stato, poco o tanto che sia, salvo poi l'apprezzamento sul merito che è cosa diversa.

Tutto ciò premesso, il Governo coglie il significato della discussione in questa fase; lo coglie e lo ha colto al punto da assumere un atteggiamento in Commissione di remissione all'atteggiamento della Commissione stessa, diversamente da tutti gli altri argomenti che sono stati trattati, cogliendone quindi la assoluta specificità. La risposta ad una reazione, in parte giustificata, in parte — se mi è consentito dirlo — persino troppo ridondante sull'emendamento alla Camera resta però al Governo non del tutto sicura nella forma in cui è stata data.

Pertanto, signor Presidente, se è consentito dal Regolamento e quindi, sommessamente, al mio ruolo, per nulla pregiudicando la sostanza, il Governo, per una riflessione ancora in questa giornata, vorrebbe proporre il rinvio dell'articolo 10 nel testo della Commissione al termine dell'esame di tutti gli altri articoli. A questa ipotesi non è legata una anticipazione di emendamento al testo

della Commissione, ma ritengo opportuna una riflessione che potrebbe portare ad offrire soluzioni diverse, pur sempre nell'ottica della volontà manifestata dalla Commissione. Ovviamente rimetto a lei l'apprezzamento regolamentare, politico e organizzativo di tale ipotesi.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, può immaginare se la sua richiesta di riflessione non trova consenso almeno nel Presidente dell'Assemblea! Però la riflessione estesa fino a dopo l'articolo 1 mi è inibita, perchè le ragioni per le quali ho sempre sostenuto che l'articolo 1 andava votato per ultimo non mi portano a dire che esso può diventare «avanti ultimo». Su questo argomento la pregherei quindi, se in Assemblea non si fanno osservazioni, di riservarsi entro la fine della seduta pomeridiana di oggi di dirci le conclusioni alle quali è arrivato dopo la meditazione su quanto qui in Assemblea è stato esposto.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Se la richiesta di accantonamento da parte del Governo ha lo scopo di aprire il varco ad un decreto ministeriale nella materia perchè ancora una volta sia l'Esecutivo a spossare il Legislativo di questa vicenda, non sono d'accordo sulla richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Riva, l'Assemblea deciderà su tale questione quando il Ministro ci dirà qual è il risultato della sua riflessione. Lei ha fatto bene ad anticipare le sue opinioni che del resto credo si potevano dedurre anche da quanto ella ha esposto.

CHIAROMONTE. Signor Presidente, è lecito accantonare un articolo?

PERNA. Il Regolamento non lo prevede!

PRESIDENTE. La questione è la seguente: il Ministro ha chiesto qualche ora di tempo per poter intervenire nella discussione relati-

va al problema qui sollevato, per poi esprimere il parere del Governo.

PERNA. Allora sospendiamo la seduta!

PRESIDENTE. Senatore Perna, non possiamo sospendere nulla, ma si andrà avanti per esaminare e votare gli articoli rimanenti.

Rinvieremo la discussione, come è stabilito nel Calendario dei lavori dell'Assemblea, e la riprenderemo nella seduta pomeridiana; e prima di chiudere quest'ultima seduta il Ministro ci riferirà sulla posizione assunta dal Governo. Il Governo non si è espresso favorevolmente o negativamente; ha detto le sue inclinazioni e ha giustificato il comportamento fino a questo punto tenuto, riservandosi — lo ripeto — di dirci se sarà contro o a favore; dopo di che l'Assemblea voterà contro o a favore, secondo le proprie scelte.

L'articolo 10 resta pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO VI

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 11.

1. Il fondo di dotazione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione — istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili,

fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

4. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.

7. Il fondo di cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, è elevata a lire 500 miliardi e destinata quanto a lire

350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.

9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

11. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.

12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

13. È conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sar-

degna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonchè della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonchè alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.

19. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:

IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;

ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;

EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) è autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il poten-

ziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

25. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

26. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscrit-

to, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è elevato a lire 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime finalità, due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

31. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

- a) reimpiego degli indennizzi;
- b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- c) gravi infermità o menomazioni;
- d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
- e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.

Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia è in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo».

32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 è elevata a lire 87 miliardi.

33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 è conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini

sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non è stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico e agli enti pubblici locali, che realizzino, a fronte di piani predisposti dalle regioni, mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale».

11.1 POLLIDORO, MARGHERI, BAIARDI,
CONSOLI, FELICETTI, PETRARA,
URBANI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* POLLIDORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo già avuto modo di far notare durante la prima lettura della legge finanziaria 1986 che vi è stata al Senato e nella seconda lettura che vi è stata alla Camera dei deputati, consideriamo molto grave il fatto che il Governo insista nello stanziare 1.000 miliardi di lire in dieci anni per le società consortili che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso alle condizioni previste dal comma 16, per le seguenti ragioni.

La prima è che si viene in questo modo a svuotare la riforma dei mercati all'ingrosso che è in discussione, proprio in questo periodo, al Senato. Ed ora cominciamo a comprendere le ragioni dell'insabbiamento che vi è stato in questi lunghi mesi, da parte della Democrazia cristiana, per quanto riguarda tale riforma.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue POLLIDORO). In secondo luogo, la legge n. 517, come sapete, finanzia già sia il dettaglio che l'ingrosso ed in una recente intervista del Sottosegretario, che ha la delega per il commercio, onorevole Sanese, si legge che il commercio all'ingrosso è sufficientemente finanziato, perchè la quota destinata al settore è stata elevata al 50 per cento dei fondi assegnati a ciascuna regione,

mentre le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso possono usufruire di finanziamenti agevolati fino a 20 miliardi di lire.

In terzo luogo, questo comma esclude proprio i comuni la cui gestione diretta è la forma prevalente in base alla legge in vigore. Infatti, su 500 mercati all'ingrosso circa 480 sono affidati ai comuni in economia, 4 sono

società per azioni, 4 sono cooperative, 2 municipalizzate, e soltanto 10 o 11 sono gestiti da società consortili.

Inoltre, voglio far rilevare, onorevoli colleghi, che la soluzione proposta dalla legge finanziaria oggi al nostro esame è in contrasto sia con la legge n. 2578 del 1925, che con la legge n. 125 del 1959 che regolano la materia mercati all'ingrosso. Inoltre, è anche in contrasto con tutte le leggi regionali in vigore, nonché con il decreto del Presidente della repubblica n. 616, in attuazione della legge n. 382, la quale espressamente afferma che per i mercati all'ingrosso sono competenti i comuni per quanto riguarda la gestione, mentre per quanto riguarda il piano programmatico la competenza è attribuita alle regioni.

A questo punto, vorrei sapere cosa pensava il Governo, per esempio, nello scorso mese di maggio, in merito alla questione dei servizi pubblici.

Il Governo, a firma dei ministri Gaspari, Gorla, Signorile, Nicolazzi ed Altissimo, aveva presentato una riforma riguardante la gestione dei servizi pubblici, in cui si affermava che le forme di gestione sono quattro attraverso i comuni e le province: azienda speciale, in economia, l'affidamento del servizio ad altro comune o provincia, società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale. Dello stesso tenore è una proposta di legge di riforma della Democrazia cristiana, per cui, per quanto concerne la gestione pubblica, non c'è alcuna proposta che parli di società consortili.

Qui invece si parla di società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico ed è proprio qui che sta l'equivoco, onorevoli colleghi. Infatti può esserci maggioranza di capitale pubblico e gestione privata perchè una cosa è la maggioranza di capitale pubblico, un'altra è la gestione pubblica. In pratica si tratta di un'operazione poco chiara, ma alla fine viene da domandarci quali sono queste società consortili e perchè vi è questa insistenza nell'evitare che vi siano altre forme di gestione.

A mio parere le dieci o undici società consortili esistenti in Italia si possono già individuare con precisione. Si tratta di un'o-

perazione speculativa che il Parlamento nel passato ha sempre respinto e che invece, questa volta, in modo surrettizio attraverso la finanziaria, inserisce nella legislazione italiana. Si tratta di un'operazione speculativa in contrasto con le leggi e contro ogni obiettivo di riforma che, oltretutto, sarà di difficile applicazione ed escluderà di fatto dalla gestione i produttori e i commercialisti.

Questo spiega, onorevoli colleghi, la resistenza ad introdurre altri soggetti nella gestione, i più legittimi, come può accadere nella gestione diretta dei comuni che già oggi prevale nella gestione dei mercati agricolo-alimentari, a cui inoltre partecipano in modo effettivo i produttori e i commercianti.

Infine non si può compiere un atto così grave, come lo svuotamento della riforma, attraverso un comma della finanziaria. Questa sì è un'operazione non solo estranea a tale legge, ma addirittura assurda. Del resto nella prima lettura al Senato avevamo presentato un emendamento soppressivo.

C'è invece un bisogno urgentissimo della riforma dei mercati all'ingrosso, ossia della rete nazionale, regionale e locale, della gestione, dell'innovazione, di congrui finanziamenti. Pensate al ritardo che abbiamo in Europa e ora, con l'ingresso nella CEE della Spagna e del Portogallo, la nostra produzione agroalimentare sta diventando la più penalizzata perchè la Spagna, disponendo di una rete efficientissima di mercati all'ingrosso e pubblici, ci sta soppiantando in tutti i mercati europei.

Per queste ragioni è necessario coinvolgere i comuni nei finanziamenti previsti dal comma 16 dell'articolo 11, che sono la prevalente forma di gestione. Infatti c'è urgenza di rinnovamento intanto della rete attualmente esistente dei mercati all'ingrosso.

Del resto potrebbe essere sollevata — e vorrei che di questo il relatore e il Governo tenessero conto — la questione della costituzionalità di tale norma sia da parte dei comuni che da parte delle regioni perchè, in violazione delle norme vigenti che ne prevedono più di una viene finanziata una sola forma di gestione. D'altra parte — a quanto so — i comuni si stanno già preparando ad una tale eventualità con le conseguenze che

tutti possono immaginare, cioè rendere in pratica inutile una soluzione che, invece, abbiamo urgenza di applicare attraverso altre vie.

Per tali motivi penso che sia necessario apportare al presente testo una correzione che conviene a tutti e credo che sia il caso di riflettere sulla possibilità che abbiamo ancora di aggiungere alle società consortili almeno gli enti pubblici locali, come propone il nostro emendamento, per finanziamenti a fronte di piani predisposti dalle regioni che sono, come sapete, competenti costituzionalmente per i mercati all'ingrosso, allo scopo di introdurre nell'erogazione dei fondi dello Stato un minimo di finalizzazione.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, chiedo che su questa questione il Governo e il relatore si pronuncino per apportare una correzione che mi sembra necessaria per evitare conseguenze più gravi.

PRESIDENTE. Invito il relatore, il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, ritengo che l'iniziativa qui proposta è molto importante anche ai fini di una presenza più solida del nostro paese nei mercati internazionali.

Per quanto riguarda le procedure mi rimetto al Governo.

GORIA, ministro del tesoro. Il parere del Governo è contrario nel senso che le modifiche apportate dalla Camera paiono aver colto alcuni problemi, per esempio quelli della rigidità nell'individuazione dei soggetti promotori delle iniziative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Pollidoro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. È autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

2. Le disponibilità finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi.

3. Per l'anno 1986 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

5. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le infor-

mazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.

7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.

È approvato.

TITOLO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 13.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

2. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 può esserlo negli anni successivi.

3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. È autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonchè degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988.

6. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la concessione di un contributo integrativo affinché l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, è aumentata di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988.

7. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti

norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione.

8. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

10. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.

11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per l'anno 1988.

12. Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.

13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

È approvato.

Art. 14.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere

dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle

Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorchè concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziare.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro

straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

È approvato.

Art. 15.

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.

2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) le tecnologie che vengono utilizzate.

e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informa-

zioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

- a) il soggetto concessionario;
- b) il numero nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorchè abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
- c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
- d) l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
- e) il tempo di esecuzione;
- f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;
- g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

È approvato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL TERRITORIO E PER CALAMITÀ NATURALI

Art. 16.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché ai sensi del precedente comma 1.

3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizza-

ta, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. È autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a),

dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a lire 520 miliardi.

8. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.

9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.

10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

11. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

12. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La

maggiore spesa di lire 27 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.

13. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.

14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.

15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.

16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di

ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi e con le modalità della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni all'articolo 17 approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, è ridotta a lire 3.330 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.

2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, è così sostituito:

«È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi».

3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP — Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. — in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870, è stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.

4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilità sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalità dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.

È approvato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 19.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bi-

lancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il complesso di trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi».

19.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento presentato all'articolo 19 tende solo a ripristinare il testo approvato dal Senato in relazione a quella famosa partita debitoria di 19.000 miliardi che l'INPS presenta rispetto all'erario. Già in discussione generale la materia ha formato oggetto di un lungo discorso e sono grato al Ministro e al relatore che hanno precisato i termini effettivi della questione.

Resta comunque un punto che ci induce a ripresentare l'emendamento per ripristinare il testo del Senato. Il meccanismo in base al quale l'INPS recupera dallo Stato e dalla tesoreria gli importi differenziali rispetto a quanto riesce a riscuotere contiene in sé un automatismo che sfugge ad ogni controllo. Il testo del Senato comportava l'erogazione previsionale di 32.000 miliardi nel 1986 avendo stimato la differenza di esigenza di cassa dell'INPS rispetto agli introiti propri in questo valore. Con questo inciso introdotto dalla Camera si aggiungono, per regola-

zione degli obblighi pregressi, altri 19.000 miliardi; il che significa una sanatoria complessiva della esposizione patrimoniale dell'INPS senza alcun adeguato controllo.

L'emendamento che presentiamo tende a ristabilire, più che contestare il merito della faccenda se all'INPS compete o meno ottenere i 19.000 miliardi, e a rettificare il sistema dei controlli perchè questa copertura automatica delle differenze che esistono nel bilancio dell'INPS non può essere ulteriormente protratta. Nessuno è in condizione di dire, neanche il Tesoro tanto è vero che nella previsione il Ministro si era addirittura dimenticato di prospettare questa partita, in base a quali situazioni, per quali coefficienti, per quali norme, per quali oneri è possibile arrivare a questo disavanzo. La copertura diventa automatica con l'inciso e quindi riteniamo che non sia un principio di corretta amministrazione il fatto che un ente importante, quale l'INPS, ente di Stato, che assolve alla massima parte dei rapporti di previdenza rispetto ai cittadini italiani, possa continuare con un'amministrazione di questo genere, nella quale c'è una sorta di conto corrente, per cui le partite in rosso, comunque si determinino, vengono poi coperte dallo Stato a scadenza fissa.

L'emendamento tende quindi a evidenziare l'opportunità di una rettifica in questi atteggiamenti tra Stato, Tesoro, Tesoreria e INPS. Per questo insistiamo affinché sia votato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Con la norma approvata dalla Camera si inserisce un elemento di ordine, si mette cioè ordine nella contabilità. Quindi devo esprimere parere favorevole alla modifica apportata nell'altro ramo del Parlamento, pur riconoscendo l'opportunità di quanto sostenuto dal collega Rastrelli, circa l'esigenza di un puntuale controllo sulla contabilità, sia attuale, sia remota.

Quindi il mio parere è contrario all'emendamento 19.1.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo è contrario sia per ragioni generali, che continuamente evoco ormai a memoria, ma anche per ragioni sostanziali, in quanto non si coglie bene perchè non debba darsi corso a questo processo di ricostruzione dei rapporti con l'INPS su basi di maggiore trasparenza, lasciando al bilancio dello Stato ciò che per esso deve passare e alla gestione previdenziale ciò che ad essa afferisce. Quindi il parere del Governo è contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal 1° gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1° gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1° gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate deli-

mitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 68.000 dal 1° gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1° gennaio 1988.

3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6. La riliquidazione delle singole rendite, nonchè delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 sostituire le parole: «al 10 per cento» con le altre: «al 5 per cento».

20.2 ANTONIAZZI, CROCETTA, MERIGGI,
ALICI, VECCHI, DI CORATO, MON-
TALBANO, TORRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ANTONIAZZI. Vorrei invitare, signor Presidente, lei e il signor Ministro a leggere con me solo per un minuto il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera.

Il comma terzo dell'articolo 20 stabilisce quali sono i criteri per la determinazione della rivalutazione delle rendite. Tutti gli altri, fino al comma sesto, si muovono nella stessa direzione.

La modifica sostanziale che è stata introdotta dalla Camera è al comma sesto, dove si dice che la rivalutazione delle rendite avverrà con cadenza annuale. Nel testo licenziato dal Senato la cadenza era biennale. Ora, questa norma non potrà essere applicata: è questo il nodo. Perché non potrà essere applicata? Perché al terzo comma si stabilisce che la cadenza è biennale; al comma quarto diventa annuale, al comma quinto ritorna biennale ed infine al comma sesto la cadenza è di nuovo annuale.

Mi domando come si possa fare ad applicare questa norma. Torno a dire che al sesto comma si ribadisce che la rivalutazione delle rendite ha cadenza annuale, però tutti i commi precedenti alternano una cadenza annuale e una biennale. Si tratta di un pasticcio legislativo ed è necessario perciò mettersi nelle condizioni di chi dovrà dare applicazione alla norma.

La seconda questione è che la norma diventa di difficile applicazione anche perché, pur avendo stabilito al comma sesto la cadenza annuale, non si è modificato l'indice del 10 per cento. Pertanto, lasciando così le cose, che cosa succederà? Succederà che se nell'arco di un anno l'indice non aumenterà del 10 per cento non potrà esserci alcuna rivalutazione annuale. Infatti, il 10 per cento

corrispondeva al biennio, mentre il 5 per cento corrispondeva, per così dire, all'anno.

Non credo, onorevoli colleghi, che sia cosa di poco conto il fatto che un provvedimento arrivi alla terza lettura e ne esca, alla fine, in queste condizioni e ciò al di là dei problemi di merito dell'applicazione o meno della rivalutazione annuale delle rendite. Pensavamo di risolvere questa contraddizione in sede di coordinamento, ma ci è stato risposto che ciò non era possibile. Abbiamo quindi presentato alcuni emendamenti per rispettare le previsioni dell'articolo 6, ma la Presidenza li ha dichiarati improponibili ed ha ritenuto proponibile soltanto l'emendamento che sto illustrando e che, tuttavia, se approvato contribuirebbe da solo ad accentuare ancor di più la confusione che riscontriamo nell'articolo, in quanto introdurrebbe al quarto comma la rivalutazione del 5 per cento mentre in tutti gli altri resterebbe la rivalutazione del 10 per cento quale condizione per l'aumento delle rendite.

Siamo quindi in presenza di un pasticcio, che come ripeto, pensavamo di risolvere in sede di coordinamento; ci è stato però risposto che ciò non era possibile. La Presidenza, come ho già detto, ha poi dichiarato improponibili gli emendamenti da noi presentati con le motivazioni che tutti conosciamo. Non intendo sollevare obiezioni in merito a tale decisione. Il risultato però è questo: licenzieremo un testo, in queste condizioni, che nessuno sarà in grado di applicare, un testo che praticamente vanificherà la volontà del Parlamento. Infatti, quando l'altro ramo del Parlamento ha votato la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite ha espresso chiaramente una volontà; commi precedenti tuttavia ne impediscono l'attuazione pratica. Pertanto, per il milione e mezzo di cittadini invalidi del lavoro ne deriva, oltre ad una beffa notevole, anche un danno notevole.

Sappiamo che le rendite riguardano tutte il risarcimento di danni subiti per invalidità sul lavoro e ci sembrava giusto andare in questa direzione. L'altro ramo del Parlamento ha fatto esplicitamente capire che si doveva andare in questa stessa direzione, ma la norma non sarà mai applicata. Sotto questo profilo, quindi, gradirei una risposta da par-

te della Presidenza e soprattutto da parte del Governo. Infatti, di fronte ad un pasticcio come questo, al di là del danno che viene provocato — lo ripeto — a circa un milione e mezzo di invalidi del lavoro, non si vede come, nel complesso, una norma del genere possa essere applicata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. La motivazione non è stata chiesta da me. Mi limito, pertanto, ad esprimere parere contrario.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario. La questione sollevata dal senatore Antoniazzi, che non mi sembra attinente, e dico mi sembra perchè sono appena entrato in Aula... (*Commenti del senatore Di Corato*). Capita anche ai rappresentanti del Ministero del tesoro di alternarsi nei compiti parlamentari. Come dicevo, la questione sollevata dal senatore Antoniazzi non mi sembra attinente all'emendamento in esame, ma ad un altro emendamento già dichiarato improponibile.

Il Ministro del tesoro mi ha riferito che la questione è stata già esaminata dal Ministro del lavoro il quale ritiene che la norma relativa alla revisione e alla rivalutazione annuale dell'indennità sia egualmente applicabile. Penso quindi che il senatore Antoniazzi, avendo sollevato un problema privo di conseguenze ai fini delle deliberazioni del Parlamento, potrà avere ulteriori elementi informativi da parte del Ministro competente.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.2, mi associo al relatore nell'esprimere parere contrario.

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori del Gruppo comunista chiedo che la votazione

dell'emendamento 20.2 sia fatta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.2.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Devo dichiarare la mia totale insoddisfazione per le precisazioni fornite dal relatore e dal Governo, perchè di fatto non si è risposto ai problemi posti. Ho parlato di contraddizione all'interno della norma e di vanificazione della stessa, perchè quando la rivalutazione delle rendite era triennale doveva scattare il 10 per cento di aumento delle retribuzioni, quando era biennale doveva scattare il 5 per cento l'anno (per un totale del 10 per cento); se si pone la scadenza annuale e si lascia il 10 per cento, al di là della confusione dei vari commi, di fatto si vanifica una norma.

Per questi motivi insistiamo nel dire che questa norma è un pasticcio e, in quanto ne sarà impossibile l'applicazione, ne deriverà un grave danno per circa un milione e mezzo di invalidi del lavoro.

PRESIDENTE. Non vorrei, senatore Antoniazzi, che lei dicesse che anche la Presidenza non le ha fornito risposta: lei sa che le decisioni della Presidenza in merito agli emendamenti all'articolo 20 sono state già adottate e pertanto restano tali.

ANTONIAZZI. Questo lo so e ne ho preso atto.

BOMBARDIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBARDIERI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge n. 251 del 1982, la cosiddetta miniriforma dell'INAIL, ha previsto che per le rendite INAIL la rivalutazione avvenga ogni anno, qualora sia intervenuta nell'anno precedente una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni.

Nel disegno di legge finanziaria presentata dal Governo si prevedeva che la rivalutazione delle rendite INAIL avvenisse ogni biennio; conseguentemente e coerentemente si prevedeva, come condizione della rivalutazione, che fosse intervenuta una variazione del 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite. La Camera dei deputati ha modificato il comma 6 dell'articolo 20, prescrivendo in via di principio che la riliquidazione delle rendite INAIL avvenga con cadenza annuale. Purtroppo, non tutti i restanti commi dell'articolo sono stati modificati in coerenza con questa affermazione di principio, che quindi rischia di restare priva di effetti pratici. Infatti, seppure il comma quarto prevede una rivalutazione annuale a favore dei medici radiologici infortunati, nel comma tre è rimasta per i settori dell'industria e dell'agricoltura la biennialità della rivalutazione. Secondo il parere di molti tecnici, la rivalutazione delle rendite deve inevitabilmente precedere la riliquidazione, così che la rivalutazione biennale comporterebbe di conseguenza anche una riliquidazione biennale, in aperta contraddizione con l'espressa volontà della Camera dei deputati. Va infine sottolineato che qualora si voglia tornare in generale al carattere annuale della rivalutazione, occorre ristabilire il principio che si procede alla rivalutazione quando intervengono variazioni non inferiori al 5 per cento.

In altre parole, variazione del 10 per cento e rivalutazione biennale sono strettamente connesse. Cancellando l'una, deve essere cancellata anche l'altra.

Pensavo, d'accordo con alcuni colleghi, di poter presentare un apposito ordine del giorno, ma non essendo più possibile invito il Governo a porre in essere un'iniziativa legislativa volta a ripristinare la cadenza annua-

le nella rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL, qualora si verifichi una variazione non inferiore al 5 per cento annuo delle retribuzioni precedentemente fissate.

Mi auguro che il Governo proceda con sollecitudine a tale riguardo.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, noi condividiamo i rilievi e le osservazioni svolte dal collega Bombardieri. In effetti alla Camera c'è stato un mancato coordinamento delle disposizioni dell'articolo 20, perchè la logica conseguente alla reintroduzione dell'annualità per il calcolo di queste indennità comportava anche il riportare al 5 per cento il limite al di sopra del quale si procede a variazione.

Esistono delle ragioni di ordine generale per non introdurre modifiche alla finanziaria che non siano strettamente indispensabili e necessarie. Qui però siamo in presenza di una norma particolare rispetto alla quale certamente vi è la possibilità di arrivare in tempi brevissimi ad una correzione che anche noi riteniamo indispensabile per evitare pasticci in sede di interpretazione e di applicazione.

Quindi a nome del Gruppo socialista dichiaro la nostra disponibilità e il nostro impegno — e credo che in quest'Aula ci sia un'ampia convergenza in tale direzione — ad addivenire ad un'iniziativa normativa in tempi brevissimi per introdurre le correzioni necessarie e indispensabili conseguenti al pasticcio che il voto della Camera dei deputati ha introdotto in materia.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo la parola come senatore ma

anche come relatore per esprimere la mia piena adesione a quanto detto dal collega Bombardieri e per unirmi al voto che il Governo trovi la maniera di provvedere quanto prima alla richiesta che è stata formulata e che io ritengo giusta.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, affinché le cose siano chiare, se non ho capito male lei è contrario all'emendamento 20.2, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, e ritiene di aggiungere una preghiera insieme al collega Bombardieri

perchè il Governo trovi il modo di soddisfare la richiesta che è stata avanzata.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Più che di preghiera, signor Presidente, si tratta di un invito.

PRESIDENTE. Per consentire che trascorano i venti minuti previsti dal Regolamento per procedere alla votazione a scrutinio segreto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12).

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Antoniazzi, Pollastrelli, Rossanda, Calice, De Sabbata, Morandi, Maffioletti, Gherbez, Canetti, Bonazzi, Lotti Maurizio, Argan, Ferrara Maurizio, Bollini, Margheriti, Crocetta, Battello, Felicetti, Pollidoro, Ricci, Bisso, Valenza e Benedetti hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 20.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Avellone,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Battello, Bausi, Bellafiore Salvatore, Bellafiore Vito, Benedetti, Berlanda, Berlinguer, Bernassola, Biglia, Birardi, Bisso, Boggio, Boldrini, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Botti, Bufalini, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Canetti, Cannata, Carli, Carollo, Carta, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Castiglione, Ceccatelli, Cengarle, Chiaromonte, Cioce, Coco, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Conti Persini, Costa, Covatta, Covi, Crocetta,

D'Agostini, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Nicola,

Evangelisti,

Fabbri, Fallucchi, Fanti, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finestra, Finocchiario, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana, Fontanari, Foschi, Franza, Frasca,

Galdieri, Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Granelli, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio, Gusso,

Ianni, Iannelli, Iannone, Imbriaco,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lai, La Valle, Leopizzi, Libertini, Lipari, Lombardi, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Maffioletti, Mancino, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mezzapesa, Milani Armelino, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Monaco, Mondo, Montalbano, Morandi, Murrura,

Neri, Nespolo, Noci, Novellini,

Ongaro Basaglia, Orciari, Oriana, Orlando,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pastorino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Michele, Pintus, Pisanò, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Pollini, Postal, Pozzo, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Rebecchini, Ricci, Riggio, Riva Dino, Riva Massimo, Rommei Roberto, Rossanda, Rossi Aride, Rossi Gian Pietro, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Segreto, Sellitti, Signorelli, Signori,

Tanga, Tarabini, Taramelli, Triglia, Trotta, Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Vecchi, Vella, Venturi, Vernaschi, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Beorchia, Brugger, D'Amelio, Di Lembo, Ferrara Nicola, Filetti, Muratore, Pasquino, Pinto Biagio, Prandini, Spadolini, Spano Ottavio, Taviani, Toros, Vassalli, Venanzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori:

Senatori votanti	223
Maggioranza	112
Favorevoli	93
Contrari	128
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 21 approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;

c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;

d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 50.000 nè superio-

re a lire 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitaro aggiuntivo in misura pari a lire 120.000 annue.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di lire 20.000.

3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, nonchè alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: « 250.000 » con l'altra: « 150.000 ».

22.1 ANTONIAZZI, VECCHI, CROCETTA, MERIGGI, ALICI, DI CORATO, MONTALBANO, TORRI, MIANA

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

22.2 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Al comma 2 sostituire la cifra: « 20.000 » con l'altra: « 60.000 ».

22.3 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli ministri, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento 22.1.

Le parziali modifiche introdotte dalla Camera in seconda lettura a tale articolo 22 riconfermano le posizioni che avevamo espresso in prima lettura, ossia la necessità che una materia così complessa ed importante non fosse affrontata nella finanziaria, ma con un provvedimento parallelo in modo da legiferare in maniera organica nel quadro della riforma pensionistica.

Le modifiche parziali riguardano la riduzione dei contributi, soprattutto quelli dell'1 per cento per le categorie del lavoro autonomo, però con l'introduzione di una quota capataria estremamente elevata e con l'affermazione del principio dell'incremento della pensione minima, seppur di 20.000 lire mensili, per i coltivatori diretti gli artigiani e i commercianti, in applicazione anche dell'impegno assunto dal Governo quando si è discussa e approvata la legge n. 140 per la rivalutazione delle pensioni. Dobbiamo però sottolineare che queste modifiche parziali non cambiano il nostro giudizio iniziale secondo cui era necessario stralciare questo articolo. Dobbiamo anche dire che l'aumento delle 20.000 lire è estremamente basso poiché artigiani, commercianti e coltivatori continueranno ad avere un trattamento minimo

di pensione inferiore di 50.000 lire circa rispetto a quello dei lavoratori dipendenti.

Il versamento di una quota capitaria di 250.000 lire non è giustificabile rispetto ai miglioramenti così esigui che vengono corrisposti a queste categorie. Non è giustificabile soprattutto, per quanto attiene agli artigiani e ai commercianti, i cui fondi pensionistici sono da alcuni anni in equilibrio nella gestione e si sta procedendo positivamente ai fini di liquidare il *deficit* patrimoniale.

L'introduzione, poi, di una quota capitaria di 250.000 lire è un'ingiustizia perchè farà pagare l'artigiano orafo, che ha certi redditi, come il ciabattino, che ha certamente dei redditi inferiori e farà pagare il fruttivendolo come il negoziante proprietario di negozi di abbigliamento di alta moda o come il proprietario di negozi specializzati in gastronomia.

Per queste ragioni abbiamo proposto l'emendamento per ridurre questa quota capitaria a 150.000 lire e l'invito che rivolgiamo all'Assemblea è di sostenere questo emendamento che ci sembra equo, giusto e introduce un elemento di maggiore giustizia in questo settore che avrebbe bisogno di una riforma complessiva per dare giustizia al lavoro autonomo.

Ripeto che l'introito previsto, almeno per quanto riguarda gli artigiani, è minimo e minimo è l'esborso per il beneficio che ne ricevono per quanto riguarda l'incremento delle 20.000 lire. Chiediamo ai colleghi una coerenza rispetto a questo problema e affermiamo quindi la necessità che sia approvato questo nostro emendamento.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, gli emendamenti 22.2 e 22.3 riguardano i lavoratori autonomi e i famosi artigiani, di cui parlava poco fa il collega di parte comunista, che, dobbiamo riconoscere, in quest'Aula sono stati continuamente colpiti. Lasciamo stare la legge Visentini, che ha colpito commercianti e artigiani nello scorso inverno, ma nella legge finanziaria di ogni anno vengono disposti aumenti di tutti i contributi a carico degli artigiani. Ogni legge finanziaria importa aumenti della quota capitaria, come percentua-

le dell'1 per cento, e degli altri oneri che vengono inseriti di volta in volta e adesso, con l'articolo 31, ci sarà anche l'aumento del 7,50 per cento per tutte le categorie.

Queste sono categorie perseguitate in maniera abnorme e non si spiega perchè, dal momento che contribuiscono notevolmente alla vita produttiva del paese e in particolare gli artigiani contribuiscono con il 10 per cento al prodotto interno lordo della nostra nazione. Non si vede perchè ci debba essere questo continuo attacco a queste categorie: liberi professionisti, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. Eppure, se diamo uno sguardo a quello che avviene nel mondo è il terziario avanzato che, in questo momento, contribuisce allo sviluppo della società. Abbiamo visto negli Stati Uniti d'America tutta l'occupazione, che è venuta meno per l'avanzata della tecnologia nelle grandi industrie, è stata assorbita dal terziario. Sono dati di fatto che tutti conosciamo.

Quindi non si vede perchè proprio queste categorie, che rappresentano una realtà moderna verso la quale si orienta lo sviluppo della nostra società, vengono colpite in maniera particolare. Mi meraviglio che non tutte le confederazioni artigiane abbiano preso posizione contro questo continuo sistema di tassazione diretta e indiretta che viene effettuato a carico di tali categorie. Noi chiediamo, con questo emendamento, per quanto riguarda le categorie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, essendo anche loro colpite nella stessa maniera, che venga soppressa la lettera f). Noi sappiamo che i fondi dei lavoratori autonomi e degli artigiani non sono più deficitari come prima, ma hanno raggiunto una certa parità e dunque non si vede il motivo per cui bisogna continuare a tartassare queste categorie, che sono poi le più deboli e che meriterebbero particolare tutela.

Noi voteremo a favore dell'emendamento illustrato prima dal Gruppo comunista, dove si tende a ridurre la quota capitaria da 250.000 a 150.000 lire. Si tratta di un passo avanti e noi voteremo a favore, perchè è un tentativo di ridurre gli oneri. Tuttavia mi meraviglio che proprio l'estrema sinistra, che tanto difende le categorie deboli, in que-

sto caso non intervenga mai. Forse non tutti sapete che l'artigiano è l'unico ad avere una pensione fissa, che non aumenta cioè in relazione agli anni di contribuzione: l'artigiano, sia che paghi trent'anni, sia che ne paghi dieci di contribuzione, ha sempre una pensione minima pari a 320-330.000 lire, cioè di 50.000 lire al di sotto della pensione minima del lavoratore dipendente.

Nessuno si muove. Le varie confederazioni hanno fatto proposte tendenti ad arrivare ad una contribuzione proporzionale al reddito. In questo modo l'artigiano potrebbe pagare di più, ma avrebbe una pensione proporzionata agli anni di contribuzione, come per tutti i lavoratori. Non si vede perchè questa categoria debba pagare di più e avere di meno. È un fatto che ho sempre sottolineato, anche durante la discussione sulle precedenti leggi finanziarie, e sul quale richiamo ancora una volta la vostra attenzione.

Con il secondo emendamento chiediamo di portare l'aumento delle pensioni, previsto dal comma secondo in sole 20.000 lire, alla cifra di 60.000 lire. Ho qui una deliberazione di alcune confederazioni, che hanno preso in esame l'argomento ed hanno messo in evidenza alcuni dati che ho il dovere di ricordare: «Si è constatato che le esplicite richieste di tutti gli artigiani aspiranti alla parificazione dei minimi di pensione vengono eluse con un aumento di sole 20.000 lire, che lascia una differenza in meno di 50.000 lire rispetto alla pensione minima dei lavoratori dipendenti, questo indipendentemente dagli anni di contribuzione».

Si è fatto tanto per i lavoratori, ma non capisco come mai, per questa categoria, nessuno si muova, nessuno prenda iniziative per modificare questo stato di cose che oramai si trascina da anni. Inizialmente si diceva che il fondo degli artigiani e dei commercianti era deficitario e bisognava quindi integrare questo fondo; si prevedevano perciò la quota capitaria, la quota aggiuntiva, la quota malattia e tutte queste particolari contribuzioni per colmare il *deficit*. Ma oggi questi fondi sono arrivati alla parità, hanno raggiunto la sufficienza e non si capisce perchè non si debba rivedere tutto il sistema.

La suddetta deliberazione aggiunge: «Evi-

denziando che, in base ai provvedimenti fissati nella legge finanziaria, gli artigiani verseranno 230 miliardi in più e riceveranno maggiori prestazioni soltanto per 110 miliardi...». Questo è dunque un altro degli argomenti che viene sollevato e sul quale si chiede l'intervento del Senato.

Per queste ragioni noi abbiamo proposto i due emendamenti: uno per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che chiediamo vengano esonerati dalla contribuzione e dalla quota capitaria fissa, e l'altro per quanto riguarda l'aumento della pensione degli artigiani, a proposito del quale noi proponiamo che sia di 60.000 e non di 20.000, per portarla almeno quasi alla pari, ma sempre al di sotto, della pensione minima dei lavoratori dipendenti. Queste sono le ragioni che inducono il nostro Gruppo a presentare questi due emendamenti ed io prego l'Assemblea di esprimere un giudizio positivo e favorevole sugli stessi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, sono contrario a tutte e tre le proposte di modifica all'articolo 22 e ne chiarirò subito i motivi.

Per quanto riguarda il contributo capitario aggiuntivo, il Senato aveva, a suo tempo, approvato la cifra di 102.000 lire, che è stata successivamente aumentata, contro il nostro parere e le nostre stesse proposte, a 250.000 lire. Non so se sia del tutto vero, ma ho comunque motivo di ritenere che parti che sono state determinanti per questo forte aumento richiedano adesso una parziale riduzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 22.2 e 22.3, si tende a reinserire i miglioramenti già apportati al testo dal Senato chiedendo altresì ulteriori miglioramenti. Perchè esprimo parere negativo? Perchè questo è proprio il caso tipico nel quale, qualsiasi proposta venga avanzata, si correrà il rischio di trovarsi di fronte ad una specie di danza di cifre in più o in meno non basata su riferimenti precisi.

Pertanto, per ragioni di carattere generale, mi permetto di raccomandare ai proponenti di ritirare gli emendamenti all'articolo 22 e di invitare l'Assemblea ad esprimersi in senso negativo.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto per precisare, innanzitutto, che le modifiche alla quota capitaria non sono state introdotte dal Senato. Il Senato approvò il testo predisposto dal Governo nella parte relativa alle contribuzioni. Pertanto, la presunta contraddizione — se ho ben capito, altrimenti chiedo scusa al relatore — del Gruppo comunista che da una parte chiede le revisioni e dall'altra gli aumenti non esiste, perchè la nostra posizione è stata chiara fin dall'inizio. Abbiamo cioè proposto di eliminare la materia relativa alla contribuzione dal disegno di legge finanziaria e di stralciarla, rimandandola ad un provvedimento definitivo in tema di riordino del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi.

POLLASTRELLI. È una materia estranea, lo ripetiamo.

ANTONIAZZI. Abbiamo sostenuto questa posizione prima in Commissione, come si ricorderà, e poi in Aula. Questa posizione è stata poi assunta anche alla Camera dei deputati e ritenuta una proposta principale. Alla fine, vennero approvati quei due emendamenti...

CAROLLO. Presentati da chi?

ANTONIAZZI. Mi riferisco agli emendamenti che riguardano l'aumento della contribuzione, presentato dal Governo, e a quello concernente l'aumento dei minimi, presentato da tutti i Gruppi parlamentari, salvo poi discutere sull'entità dell'aumento della quota capitaria, quella cioè che è passata da 102.000 a 250.000 lire: questo sia chiaro.

Vorrei ora richiamare l'attenzione dei colleghi su tre aspetti che riteniamo essenziali. In primo luogo, vi è una precisa richiesta da parte di tutti i lavoratori autonomi, — artigiani, commercianti e coltivatori diretti — che gli stessi hanno esplicitato e continuano tuttora a sostenere in questi giorni. Essi sostengono di non voler pagare di meno, ma di voler pagare in modo più equo e soprattutto di voler rapportare le proprie contribuzioni alle prestazioni. A mio avviso, è un principio indiscutibile quello in base al quale le prestazioni debbono essere rapportate alla contribuzione. Teniamo presente che oggi le contribuzioni dei lavoratori autonomi — ed in modo particolare quelle degli artigiani e dei commercianti — ammontano a 950.000 lire l'anno di quota capitaria, che, del resto, è uguale per tutti, alla quale si aggiunge un'ulteriore quota capitaria di altre 250.000 lire l'anno, introdotta dal disegno di legge finanziaria, e alla quale, a sua volta, si aggiunge un contributo pari al 4 per cento sul reddito denunciato ai fini IRPEF. Quindi, per aziende artigiane e commerciali che denunciano un determinato reddito si pagano contributi che variano da un milione e mezzo di lire all'anno ai due milioni e mezzo in rapporto al reddito. Con i meccanismi attuali questi lavoratori continueranno a percepire un minimo di pensione che, pur con le modifiche introdotte alla Camera, è inferiore di circa 50.000 lire al mese al minimo delle pensioni per gli ex lavoratori dipendenti. Ciò è dovuto ai meccanismi di indicizzazione delle due pensioni perchè, in un caso, si fa riferimento solo all'indice ISTAT mentre, nell'altro, ci si riferisce anche alla dinamica dei salari. Pertanto, se non si cambiano alla base questi meccanismi, è chiaro che il divario continuerà ad accentuarsi. Se non viene modificato il sistema alla base, le due cate-

gorie continueranno a versare contributi diversi e ad avere pensioni diverse. Tutto ciò può spingere alcuni lavoratori, dopo aver raggiunto i 15 anni di contribuzione, a cancellarsi, perchè sanno che, anche se continueranno a versare i contributi fino a 35 anni, la pensione rimarrà sempre al trattamento minimo.

È possibile andare avanti in questo modo? È dal 1978 che il Governo si è impegnato a dare attuazione al riordino ed alla riforma del sistema pensionistico, ma dopo più di sette anni si è in attesa di questa riforma che dovrebbe fissare principi di equità ed avviare un processo di risanamento finanziario dell'INPS attraverso la separazione della previdenza dall'assistenza.

Ora si tratta di dare attuazione a questi impegni assunti ripetutamente. Mi risulta che la Commissione speciale della Camera dei deputati incaricata di predisporre il progetto per il riordino del sistema pensionistico abbia raggiunto l'accordo per quanto riguarda il lavoro autonomo. Tutto però rimane bloccato e la riforma non si fa. Adesso ci sarà una verifica, tutti dicono che bisogna fare la riforma, che bisogna riordinare il sistema pensionistico, cancellare ingiustizie, ma il processo di riforma non è stato ancora avviato. Come possiamo pretendere che la gente abbia fiducia nel Governo e nelle istituzioni quando per 7 anni si promette qualcosa che è reclamata da milioni di cittadini e che non si riesce a concretizzare all'interno del Parlamento per le divisioni esistenti all'interno della maggioranza?

Allora, poichè non si vuole questa soluzione, si sceglie la strada dell'aumento in continuazione della quota capitaria senza dare risposta ai problemi di riforma e di riordino che sono aperti nel paese. Per questi motivi insistiamo nel nostro emendamento e vi chiediamo di votarlo perchè vogliamo dare il segnale di una precisa volontà del Parlamento non solo di ridurre certe quote capitarie esagerate ma anche soprattutto di muoversi verso il riordino del sistema pensionistico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

POLLASTRELLI. Signor Presidente, chiedo che la votazione sull'emendamento 22.1 sia fatto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 22.1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Battello, Bellafiore Salvatore, Bellafiore Vito, Benedetti, Bernassola, Birardi, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Botti, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Carli, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Castiglione, Ceccatelli, Cengarle, Chiaramonte, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Collella, Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Conti Persini, Costa, Covatta, Covi, Crocetta,

Degan, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Nicola,

Evangelisti,

Fabbri, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finestra, Finocchiaro, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana, Fontanari, Franza, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Ghiacchè, Gianotti, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinielli, Granelli, Graziani, Guarascio, Gusso,

Iannone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Lai, Leopizzi, Lipari, Lotti Angelo,

Maffioletti, Mancino, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Mascaro, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Monaco, Mondo, Monsella, Montalbano, Morandi, Murmura,

Neri, Nespolo, Noci, Novellini,

Ongaro Basaglia, Orciari, Oriana, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pastorino, Pecchioli, Perna, Pertini, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Michele, Pintus, Pisanò, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Postal, Pozzo,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Rebecchini, Riggio, Riva Dino, Riva Massimo, Romei Roberto, Ruffino, Russo,

Salvi, Santalco, Saporito, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti,

Tanga, Tarabini, Taramelli, Triglia, Ulianich, Urbani, Valenza, Valitutti, Vecchi, Vella, Venturi, Vernaschi, Visconti, Vitalone, Volponi, Zaccagnini, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Beorchia, Brugger, D'Amelio, Di Lembo, Ferrara Nicola, Filetti, Muratore, Pasquino, Pinto Biagio, Prandini, Spadolini, Spano Ottavio, Taviani, Toros, Vassalli, Venzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	82
Contrari	106

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato

con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmettere immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorchè in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale in servizio nelle

istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni alla tabella F approvata dal Senato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Al comma 4 sopprimere le parole da: « A decorrere dal medesimo periodo » fino alla fine.

23.3 ANTONIAZZI, CROCETTA, VECCHI, MERIGGI, DI CORATO, MONTALBANO, TORRI, MIANA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per illustrare l'emendamento 23.1. Le modificazioni che la

Camera ha apportato al testo approvato dal Senato in prima lettura ci consentono di riproporre complessivamente la richiesta, già formulata in prima lettura, della soppressione dell'articolo, il quale riguarda la materia della corresponsione degli assegni familiari e delle aggiunte di famiglia.

Riteniamo che, a fronte della parzialissima e quasi insignificante rilevanza del risparmio che viene così conseguito, ci sia l'alterazione di un principio di base. Dobbiamo, infatti, tutti quanti ricordare che la cassa unica assegni familiari viene formata con i versamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro e che è assolutamente attiva perchè negli ultimi anni si è verificato, come è a tutti noto, un forte decremento demografico, il che consente a questa cassa di essere in estrema attività.

Il voler penalizzare un riconoscimento che appartiene alla prassi da oltre cinquant'anni ci sembra un fatto punitivo senza alcun significato dal punto di vista economico-contabile, ma soltanto indirizzato in quella linea di persecuzione e di limitazione delle voci accessorie della retribuzione che sembra interessi particolarmente il Governo e la maggioranza in questo periodo.

Non comprendiamo neanche la parte del comma, come modificato dalla Camera, per la quale il risparmio degli assegni familiari non corrisposti ai lavoratori va a beneficio dei bilanci dei rispettivi enti. Quindi non c'è un interesse diretto per la finanza pubblica, ma soltanto una agevolazione per i datori di lavoro, enti pubblici o privati, i quali possono stornare quanto risparmiano a proprio esclusivo beneficio.

Sono questi i motivi per i quali raccomandiamo vivamente l'approvazione dell'emendamento all'Assemblea.

VECCHI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, ribadiamo la nostra totale avversione all'intero articolo che, dopo le lievi modifiche introdotte dalla Camera, rende ancor più pasticciata la materia e più iniqui i trattamenti riservati alle varie categorie, perchè il punto di fondo rimane l'introduzione delle fasce reddituali, che sono state criti-

cate anche dalla nostra Assemblea in prima lettura e catalogate come fasce reddituali da terzo mondo. Poi il congegno della corresponsione degli assegni familiari e della aggiunta di famiglia, anche se modificato con alcune attenuazioni, come per quanto riguarda le vedove, i vedovi e i separati o per la presenza nei nuclei familiari di invalidi totali, produce iniquità profonde su un piano che dovrebbe essere, invece, all'attenzione del Parlamento e degli organi politici del nostro paese, cioè quello del sostegno alla famiglia come nucleo fondamentale della vita della nostra società.

Invece in questo campo, attraverso questo articolo 23, si inseriscono misure inique e restrittive e non riusciamo a capirne il motivo, quando il fondo assegni familiari presso l'INPS è da molti anni in attivo: l'ultimo anno ha registrato oltre 6.000 miliardi di attivo. Da questo fondo il Governo attinge per finanziare altri comparti previdenziali che sono in passivo. Quindi si fa carico alle imprese di oneri ad un certo fine e per un certo titolo che non vengono poi utilizzati per quel fine e a quel titolo.

Il nostro emendamento 23.3 — intendo chiarirlo — propone di sostituire le parole, al quarto comma da: «A decorrere dal medesimo periodo» fino alle parole: «26 aprile 1957, n. 818». La frase successiva rimane. Esso intende eliminare una delle iniquità più profonde che sono contenute in questo articolo, cioè quel principio che toglie l'erogazione degli assegni familiare e ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti il cui reddito familiare sia superiore ai limiti stabiliti dal primo comma. Pertanto toglie, per il primo figlio e per i genitori a carico, la corresponsione degli assegni familiari e ogni altro trattamento di famiglia. Quindi la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti, costretti a denunciare fino all'ultimo centesimo il proprio reddito ai fini fiscali, perderà l'assegno per il primo figlio e per i genitori. Ne beneficeranno invece quei cittadini denominati evasori fiscali e che falsificano i dati per il fisco. Quindi, ancora una volta, non vi sarà un elemento di giustizia, ma si andrà a premiare chi si comporta in malo modo nei confronti della società.

Per quale motivo ciò avviene? Ciò avviene perchè le fasce reddituali — e voi le conoscete meglio di me — sono ferme a livelli estremamente bassi. Quando si afferma che per una persona il reddito non deve superare i 5.060.000 lire, per due persone 8.400.000 lire, per tre persone 10.800.000, per quattro persone 12.900.000, per cinque persone 15.000.000, per sei persone 17.000.000, per sette persone 19.000.000 eccetera, bisogna considerare che, se in una famiglia di quattro persone vi è un lavoratore specializzato, il reddito di tale nucleo supera già il tetto previsto dalla legge finanziaria. Quindi, una famiglia con un solo lavoratore, ma con moglie e due figli a carico, perderà l'assegno o il trattamento di famiglia per il primo figlio. Se poi ha a carico anche i genitori, tale lavoratore verrà a perdere anche i trattamenti per tali soggetti.

Quindi, ci sembra una profonda ingiustizia, ed è per questo che ci rivolgiamo a tutte le parti politiche presenti in questa Aula, in modo particolare ai colleghi della Democrazia cristiana che hanno sempre sottolineato la funzione ed il ruolo della famiglia e la necessità di sostenerla. Quando in prima lettura abbiamo discusso questo problema, abbiamo sentito dai banchi della Democrazia cristiana sottolineare questo aspetto, anche se è vero che, in conclusione, non vi è stata coerenza tra tali enunciazioni e il conseguente voto espresso.

Dai banchi della Camera dei deputati, l'onorevole Cristofori, che è vicepresidente del Gruppo della Democrazia cristiana, ha, come noi, sostenuto l'esigenza di stralciare tale articolo, per giungere ad una impostazione organica dell'intera materia, per poter legiferare in modo tale da muoversi in direzione di una possibile riformulazione di questo istituto, per renderlo più adeguato alle esigenze del paese, eliminando le storture e le ingiustizie che sono presenti nei differenti trattamenti riservati sia alle famiglie dei lavoratori dipendenti privati, sia a quelle dei lavoratori dipendenti pubblici. Quindi, richiamandoci a questa impostazione, ci sembra che tale richiesta, tendente a modificare almeno questa profonda iniquità contenuta

nell'ultima parte dell'articolo 23 della legge finanziaria, debba essere cancellata.

Inoltre, chiediamo a tutti i colleghi di essere coerenti con gli atteggiamenti precedentemente manifestati e rispetto alle posizioni fin qui sostenute, perchè credo che questa sia la strada per rendere giustizia ai lavoratori, e per riaffermare veramente il valore della famiglia nella nostra società e per incamminarci, dopo questo primo risultato, sulla strada tendente ad affrontare sul piano riformatore generale il problema del sostegno alla famiglia e il problema degli assegni famigliari, un problema importantissimo non solo per il reddito delle famiglie ma per la loro stessa esistenza.

Per queste ragioni, ci auguriamo che il nostro emendamento venga approvato dall'Assemblea. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, in conformità alla posizione assunta dalla Commissione per motivi di carattere generale che sono stati già espressi, esprimo parere contrario su ambedue gli emendamenti presentati all'articolo 23.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, esprimo parere contrario su ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RASTRELLI.** Signor Presidente, penso che dopo l'intervento del senatore Vecchi, il quale ha manifestato una piena adesione allo spirito e alla lettera dell'emendamento 23.1, soppressivo dell'intero articolo 23, da noi presentato, si possa trovare un'ampia convergenza anche sull'emendamento 23.3.

Vorrei invitare formalmente il Gruppo comunista a voler richiedere, anche per la votazione dell'emendamento 23.1, soppressivo dell'intero articolo e che quindi comprende la soppressione parziale prevista dall'emendamento 23.3 testè illustrato, la votazione a scrutinio segreto. Vorrei pertanto che si contassero i senatori che intendono richiedere tale tipo di votazione per l'emendamento soppressivo.

CALICE. Abbiamo deciso autonomamente.

PRESIDENTE. Quello del senatore Rastrelli è un auspicio, non una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.3.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Dal momento che il senatore Vecchi ha già motivato, mi pare abbastanza bene, la posizione del nostro Gruppo a sostegno dell'emendamento 23.3, domando di parlare, signor Presidente, unicamente per fare alcune considerazioni in ordine alla materia contenuta nell'articolo 23.

Noi consideriamo la proposta che avevamo avanzato in Commissione, successivamente in Aula e anche alla Camera, una grande occasione mancata per il Governo, per le forze politiche e anche per questo ramo del Parlamento. Infatti, con la nostra proposta iniziale di stralcio complessivo della norma, avevamo offerto la possibilità di giungere ad una soluzione che mettesse ordine in tutta la materia degli assegni familiari e degli assegni familiari integrativi.

Ci sembrava un ragionamento dotato di un fondamento sostanziale e lo motivammo, così come ha fatto recentemente ancora il senatore Vecchi. Ci proponevamo di unificare

tutta la normativa dal momento che nella corresponsione degli assegni familiari o nell'aggiunta di famiglia oggi esistono diversi trattamenti tra settore pubblico e settore privato, tra pensionati pubblici e pensionati privati. Non si capisce, perchè nel momento in cui si è introdotta una norma con modifiche, non si è voluto o non si è potuto, sfruttare tale occasione per cercare di dare una risposta complessiva.

Riteniamo poi che, oltre all'unificazione della normativa, si doveva evitare — e questo è il senso del nostro emendamento — di procedere a tagli indiscriminati, soprattutto per quelle fasce di reddito molto basse, degli assegni familiari per il primo figlio e per i genitori a carico, tenendo presente, onorevoli colleghi, che tagliamo le prestazioni degli assegni familiari per il primo figlio e per i genitori a carico, ma nel 1985 il fondo della Cassa unica per gli assegni familiari presso l'INPS ha chiuso con un attivo di circa 7.000 miliardi di lire, con un attivo patrimoniale che ormai raggiunge circa i 20.000 miliardi di lire.

Diventa difficile dire alla gente che tagliamo gli assegni familiari per il primo figlio e per i genitori, quando poi, dall'altra parte esiste una simile situazione finanziaria. Pertanto, avevamo detto no ai tagli indiscriminati, ma avevamo anche detto, assieme alla modifica complessiva di tutti gli interventi a sostegno del reddito, di modificare anche le attuali aliquote contributive a carico delle imprese trasferendo una parte di questi contributi, nell'ambito del riordino complessivo, al fondo pensioni lavoratori dipendenti e riducendo l'aliquota a carico delle imprese per ciò che attiene al fondo degli assegni familiari.

Tutto questo è stato respinto dalla maggioranza e dal Governo e consideriamo questa scelta, ripeto, una grande occasione mancata. Il Governo e la maggioranza hanno preferito andare avanti a legiferare con interventi un po' schizofrenici, saltuari e frammentari, mentre l'occasione era invece quella di mettere mano a riordini complessivi di materie come quella che stiamo discutendo.

Per questo motivo, pur riconfermando la nostra scelta di fondo che era quella di un

provvedimento particolare che risolvesse la materia, ci siamo limitati, a questo punto, a proporre l'emendamento che prevede almeno di non tagliare l'assegno familiare per il primo figlio a carico e per i due genitori, pur riconfermando la nostra scelta politica che era quella di avviare un riordino complessivo della materia.

Signor Presidente, chiedo che la votazione nell'emendamento 23.2 sia fatta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 23.3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Avellone,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Battello, Bellafiore Salvatore, Bellafiore Vito, Benedetti, Berlinguer, Bernassola, Bisso, Birardi, Boggio, Boldrini, Bollini Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Botti, Bozzello Verole, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carli, Carmeno, Carollo, Carta, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Castiglione, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Conti Persini, Costa, Covatta, Covi, Crocetta, Curella,

D'Agostini, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Nicola,

Evangelisti,

Fabbi, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferra-

ra Maurizio, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finestra, Finocchiaro, Focchi, Flamigni, Fontana, Fontanari, Franza,

Genovese, Gherbez, Ghiacchè, Gianotti, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Grannelli, Graziani, Greco, Gualtieri, Guarascio,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Leopizzi, Lipari, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Mancino, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Mazzola, Meoli, Meriggi, Mezzapesa, Miana, Mitterdorfer, Mondo, Montalbano, Murmura,

Neri, Nespolo, Noci, Novellini,

Oriana, Orlando,

Pagani Antonino, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pastorino, Perna, Pertini, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Michele, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Poppi, Postal, Pozzo, Proccacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Riva Massimo, Romei Roberto, Rossanda, Rossi Gian Pietro, Rubbi, Ruffino, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Santonastaso, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Signori,

Tanga, Tarabini, Taramelli,

Ulianich, Urbani,

Valitutti, Vecchi, Vella, Venturi, Vernaschi, Vettori, Visconti, Vitale, Vitalone,

Zaccagnini.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Beorchia, Brugger, D'Amelio, Di Lembo, Ferrara Nicola, Filetti, Muratore, Pasquino, Pinto Biagio, Prandini, Spadolini, Spano Ottavio, Taviani, Toros, Vassalli, Venanzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante pro-

cedimento elettronico dell'emendamento 23.3, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Senatori votanti.....	196
Maggioranza.....	99
Favorevoli.....	84
Contrari.....	111
Astenuti.....	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli, modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del tratta-

mento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

È approvato.

Art. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestio-

ne, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.

3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

È approvato.

Art. 26.

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

26.1 ANTONIAZZI, CROCETTA, VECCHI, MERIGGI, DI CORATO, ALICI, MONTALBANO, TORRI, BATTELO, MIANA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 26 è stato modificato dalla

Camera dei deputati in base alla proposta di un emendamento del Governo, che ha portato ad una correzione rispetto al testo della legge finanziaria approvato al Senato, modificando il contributo da versare da parte dei lavoratori in cassa integrazione o in disoccupazione speciale, portandolo ad oltre il 5 per cento, con una riduzione rispetto al testo originario del 3,5 per cento. Si è riconosciuta cioè in parte una delle questioni che noi avevamo posto.

Però questo riconoscimento credo non serva in questa direzione, anche perchè l'aver portato i contributi da versare da parte dei lavoratori alla pari con quelli dovuti dagli apprendisti penso che non sia un modo corretto di affrontare tale questione. Infatti, sul salario previdenziale si fanno delle trattenute previdenziali. Ora, mi chiedo se sul piano del diritto questa posizione del Governo sia corretta. Ricordo che in altre occasioni in questa Aula il senatore Battello ha detto chiaramente ed in maniera egregia che questo modo di affrontare la questione è profondamente sbagliato.

Non si possono prevedere delle trattenute previdenziali a carico di un salario previdenziale. I motivi sono moltissimi. Basta pensare al fatto che i lavoratori per avere questo salario previdenziale pagano i contributi durante il periodo di occupazione, così come li pagano in questo periodo i datori di lavoro. Quindi la cassa integrazione e la disoccupazione speciale non sono altro che il frutto dei versamenti che i lavoratori hanno già devoluto all'INPS. Ora, sul salario che i lavoratori ricevono dall'INPS oggi il Governo chiede una trattenuta, ma solamente per i lavoratori, in quanto la legge sulla cassa integrazione dice chiaramente che da parte del datore di lavoro non è dovuto nessun contributo e nessun onere. Allora il Governo con questa operazione non fa altro che utilizzare due pesi e due misure. Lavoratori e datori di lavoro concorrono alla formazione del salario previdenziale con i versamenti dell'INPS; però in seguito ai lavoratori si fa pagare un ulteriore contributo, mentre ai datori di lavoro non si chiede niente. Si fa una scelta precisa, che continua ad essere quella stessa scelta di classe che si è fatta con il decreto

sul costo del lavoro. Si tende sempre a colpire dallo stesso lato, a colpire cioè i lavoratori.

Questo è uno soltanto dei motivi, ma credo ce ne siano ancora altri, perchè in fondo questo salario previdenziale relativo alla cassa integrazione e alla disoccupazione speciale ha avuto una serie di rettifiche normative. Basta pensare al fatto che il salario che i lavoratori ricevevano con la cassa integrazione fino al 1980 era realmente dell'80 per cento, senza nessun limite. Nel 1980 fu introdotto il cosiddetto tetto, stabilendo che la cassa integrazione non poteva superare le 600.000 lire mensili e solo ed esclusivamente per dodici mensilità. Pertanto, il lavoratore veniva a perdere la tredicesima mensilità e, nel caso in cui l'avesse, anche la quattordicesima. Quello stesso salario di 600.000 lire mensili stabilito nel 1980 viene ogni anno rivalutato all'80 per cento dello scatto dei punti di contingenza. Allo stato attuale, quindi, questo salario previdenziale supera di poco il milione e teniamo presente che si tratta di una retribuzione sottoposta ai limiti del cosiddetto tetto e che ha già subito decurtazioni abbastanza pesanti.

Pertanto, introdurre una norma come questa, da parte del Governo, significa penalizzare ulteriormente i lavoratori in cassa integrazione. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, introdurre una norma come questa significa, inoltre, qualcosa di abbastanza preciso. Sappiamo tutti, infatti, che in questo periodo, per la crisi in atto nel paese e in modo particolare nel settore industriale, si ricorre spesso, da parte delle aziende ed in accordo con i sindacati, alla cassa integrazione straordinaria. Molto spesso quindi vi sono trattative in tal senso e sempre più spesso il sindacato si trova in reali difficoltà per far passare un accordo sulla cassa integrazione straordinaria. Una delle difficoltà deriva proprio dal fatto che fu a suo tempo stabilito il cosiddetto tetto; se a ciò aggiungiamo poi questa nuova tassa di fatto, per cui i lavoratori dovranno pagare i contributi previdenziali, vedremo che le difficoltà per il movimento sindacale nel trattare in relazione a situazioni piuttosto difficili — e, d'altro canto, spesso è anche giusto arrivare a forme di

cassa integrazione straordinaria — saranno enormi e si ripercuoteranno più in generale nel paese. Vedo che è presente il Sottosegretario per l'interno, che credo sappia bene quanti problemi di ordine pubblico comportino questioni come questa e quanti problemi di ordine pubblico possano sorgere anche nella stessa fase della gestione della cassa integrazione.

Anche sulla gestione della cassa integrazione ci sarebbe molto da dire, in quanto costituisce un altro elemento di penalizzazione gravissima. Infatti, oltre a subire queste decurtazioni, i lavoratori perdono purtroppo un altro 5 o 6 per cento poichè il pagamento della cassa integrazione viene corrisposto loro dopo un anno o un anno e mezzo, per cui ricevono un salario fortemente decurtato dall'inflazione. Ecco, quindi, un'altra delle questioni da tener presenti.

I lavoratori, pertanto, li puniamo tante volte e sono lavoratori che vorrebbero lavorare, che vorrebbero stare in fabbrica a produrre ma che sono messi da parte. Una volta messi da parte, li si continua a punire e li si continua a punire proprio in questo modo: o con i contributi previdenziali, o con i ritardati pagamenti, o con i tetti che vengono stabiliti.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che nel mese di aprile dello scorso anno votammo contro un emendamento del Governo tendente a ripristinare il contributo dell'8,65 per cento sulla cassa integrazione e sulla disoccupazione speciale. In quell'occasione decidemmo in senso contrario, anche se inizialmente erano sorte alcune perplessità ed erano stati assunti atteggiamenti diversi. Alla fine, però, tutti voi vi convincenteste che era giusto votare a favore dei cassintegrati e quindi contro l'emendamento del Governo.

È una questione che ci trasciniamo da due anni e non si era mai adottata una soluzione che passasse sulla testa dei cassintegrati e dei disoccupati. Forse questo avverrà oggi, ma credo che i motivi saranno diversi; nel mese di aprile eravamo alla vigilia delle elezioni amministrative e molti di voi ebbero paura del risultato elettorale e del voto dei cassintegrati. Oggi non avete più questa paura, quindi cambiate atteggiamento. Sarebbe

una confessione gravissima la vostra, poichè dimostrereste che i vostri atteggiamenti sono puramente elettoralistici, che siete dalla parte dei lavoratori quando dovete carpirgli il voto mentre quando il voto è stato dato dimenticate la coerenza.

L'unico partito coerente — debbo riconoscerlo — è stato il Partito repubblicano che anche in passato ha tenuto il medesimo atteggiamento, ma tutti gli altri hanno votato insieme a noi ed ora forse si rimangiano questa posizione. Credo che sarebbe corretto da parte vostra non farlo e perciò sarebbe opportuno sopprimere questo articolo rendendo giustizia ai lavoratori in Cassa integrazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Confermo il parere contrario della Commissione.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 26,1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 26.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari